Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 140

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 15 giugno 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

REGIONI

Regione Lazio

Regione Veneto

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1985, n. **267**.

Determinazione del costo base di produzione degli immobili ultimati nell'anno 1984.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

Ritenuto che il costo base di produzione degli immobili ultimati nell'anno 1984 risulta diverso per le regioni centrosettentrionali e per quelle meridionali;

Ritenuto che ai fini della determinazione del predetto costo base si deve tener conto, in alternativa, degli oneri di urbanizzazione per le costruzioni autorizzate prima dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, o del contributo di concessione per le costruzioni assoggettate alla disciplina della medesima legge;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 1985;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1984 è determinato in L. 840.000 per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio.

Art. 2.

Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1984 è determinato in L. 765.000 per le regioni Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Art. 3.

Gli elementi costitutivi del costo di produzione incidono sul costo base medesimo nelle seguenti percentuali:

a) 81 % per il costo di produzione di cui alla lettera *a*) dell'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

b) 7 % per il contributo di concessione di cui alla lettera *b*) dell'art. 22, se la costruzione è stata realizzata sulla base di concessione edilizia;

c) 12 % per il costo dell'area di cui alla lettera *c*) dell'art. 22;

d) 7 %, in alternativa alla percentuale prevista alla lettera *b*), per gli oneri di urbanizzazione di cui alla lettera *d*) dell'art. 22, se la costruzione è stata realizzata sulla base di licenza edilizia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*

MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1985
Atti di Governo, registro n. 55, *foglio n.* 13

NOTE

Nota all'art. 3:

Il testo dell'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è il seguente:

« Art. 22. (*Immobili ultimati dopo il* 31 *dicembre* 1975). — Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione che sono stati ultimati dopo il 31 dicembre 1975, il costo base di produzione a metro quadrato è fissato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello di grazia e giustizia, sentito il Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 marzo di ogni anno e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il costo base di produzione è determinato, anche in misura differenziata per regione o per gruppi di regioni, tenendo conto:

a) dei costi di produzione dell'edilizia convenzionata;

b) dell'incidenza del contributo di concessione;

c) del costo dell'area, che non potrà essere superiore al 25 per cento del costo di produzione;

d) degli oneri di urbanizzazione che gravano sul costruttore.

Se, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di quella di registro o di altra imposizione fiscale, ovvero relativamente agli oneri delle assicurazioni obbligatorie o in base ad altre documentazioni di origine pubblica, risultano costi maggiori di quelli indicati nel decreto ai sensi delle lettere *a*), *b*) e *d*) del comma precedente, il costo base si modifica nei singoli casi, tenendo conto di tali maggiori costi. Il costruttore, in quanto di sua spettanza, è tenuto a fornire al proprietario tali dati, se la richiesta venga fatta anteriormente al primo trasferimento dell'immobile; in tal caso gli stessi elementi dovranno essere comunicati agli uffici del catasto edilizio urbano. Agli effetti di cui sopra non si tiene comunque conto del valore dell'immobile accertato ai fini dell'imposta di registro relativa al suo trasferimento a qualsiasi titolo, in quanto il valore di riferimento per la determinazione del canone è quello dei costi come sopra definiti.

Ai fini della determinazione del canone di locazione per gli immobili urbani ultimati dopo il 31 dicembre 1975, al costo base, determinato a norma del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 15 a 21; nelle ipotesi di cui al precedente comma non si applicano i coefficienti previsti nell'articolo 16 nei casi in cui il maggior costo riguardi il costo di produzione ».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 maggio 1985.

Adeguamento delle pensioni dovute dalle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 10 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, che disciplina l'adeguamento delle pensioni dovute dalle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica prot. n. 6085 del 12 marzo 1985;

Accertato che l'indice medio del costo della vita, confrontando i periodi compresi, rispettivamente, fra i mesi di luglio 1982 e giugno 1983 ed i mesi di luglio 1983 e giugno 1984 è aumentato nella misura del 12,30 per cento;

Considerato che a norma del citato articolo, le pensioni a carico delle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, ivi compresi i trattamenti minimi, devono essere aumentate, a decorrere dal 1° gennaio 1985, in misura pari all'aumento percentuale dell'indice anzidetto;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1985 le pensioni a carico delle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, ivi compresi i trattamenti minimi, sono aumentate in misura pari al 12,30 per cento del loro ammontare.

Sono escluse dall'aumento previsto dal presente decreto le pensioni aventi decorrenza nell'anno 1984, salvo quanto disposto nel penultimo comma dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140.

Roma, addì 22 maggio 1985

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
BORRUSO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(3249)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 11 marzo 1985.

Estensione del servizio sperimentale teletex all'ambito intercontinentale e determinazione delle relative tariffe.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni;

Viste le raccomandazioni della serie *D*, *S*, *V* ed *X* del C.C.I.T.T. (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico) nonché quelle della serie *T/SF* della C.E.P.T. (Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni);

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1983 istitutivo del servizio sperimentale di trasmissione dati su rete pubblica a commutazione di circuito (rete telex-dati), nel quale rientra il servizio teletex, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 17 agosto 1983;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1983, n. 94, con il quale sono stati determinati i canoni, le tariffe ed i contributi per il servizio sperimentale di trasmissioni di dati su rete pubblica per dati a commutazione di circuito;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1984, con il quale sono state determinate le tariffe per il servizio sperimentale teletex su rete pubblica per dati a commutazione di circuito (rete telex-dati) in ambito internazionale nonché per l'interconnessione della rete teletex alla rete telex e viceversa in ambito nazionale ed internazionale ed è stato, inoltre, approvato il regolamento del servizio teletex;

Vista la convenzione stipulata tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e la società Italcable, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Considerato che in vari Paesi di altri continenti è stato già attuato o è in corso di attuazione il servizio pubblico denominato teletex per la comunicazione di testi tra utenti su rete pubblica per dati a commutazione di circuito;

Riconosciuta l'esigenza di estendere, nella fase sperimentale, il servizio teletex al regime intercontinentale;

Riconosciuta l'esigenza di fissare le tariffe dovute dall'utenza per il servizio teletex intercontinentale nonché i criteri per la determinazione delle tariffe contabili e della loro ripartizione con i Paesi esteri interessati;

Tenuto conto che, per quanto attiene la determinazione delle tasse contabili, nel regime intercontinentale non esiste ancora alcuna regolamentazione sulla materia;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il servizio sperimentale teletex, già attuato in ambito nazionale ed internazionale, è esteso all'ambito intercontinentale.

Art. 2.

Per le comunicazioni teletex intercontinentali effettuate tramite le reti pubbliche nazionali per dati a commutazione di circuito sono dovute all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni le seguenti tariffe:

I Zona: traffico terminale con i Paesi dell'area meridionale collegati direttamente con l'Italia:

franchi-oro 0,60 per i primi 5 secondi di comunicazione o frazione;

franchi-oro 0,10 per ogni secondo successivo o frazione;

II Zona: traffico terminale diretto con USA e Canada:

franchi-oro 0,60 per i primi 5 secondi di comunicazione o frazione;

franchi-oro 0,10 per ogni secondo successivo di comunicazione o frazione;

III Zona: traffico terminale con gli altri Paesi collegati direttamente con l'Italia:

franchi-oro 0,72 per i primi 5 secondi di comunicazione o frazione;

franchi-oro 0,12 per ogni secondo successivo di comunicazione o frazione;

IV Zona: traffico terminale con Paesi non collegati direttamente con l'Italia:

franchi-oro 0,90 per i primi 5 secondi di comunicazione o frazione;

franchi-oro 0,15 per ogni secondo successivo di comunicazione o frazione.

Art. 3.

Per le comunicazioni teletex effettuate da utenti italiani del servizio telex con utenti esteri di Paesi situati in altri continenti collegati alla rete per trasmissione dati a commutazione di circuito ovvero da utenti italiani della rete per trasmissione dati a commutazione di circuito con utenti telex esteri di Paesi situati in altri continenti, sono dovute all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni le tasse telex in vigore con i singoli Paesi.

Art. 4.

Le quote parti di tasse contabili di pertinenza della amministrazioni italiana e delle amministrazioni estere situate in altri continenti sono quelle che risultano dagli accordi conclusi prima dell'apertura del servizio con i singoli corrispondenti esteri interessati sulla base delle raccomandazioni della serie *D* del C.C.I.T.T. (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico).

Art. 5.

In caso di comunicazioni normalmente realizzate tramite il transito in Paesi intermedi, la tassa totale contabile viene così ripartita, in dipendenza dei singoli accordi bilaterali o plurilaterali raggiunti:

Relazioni con transito unico:

Paese terminale	40 %	oppure	1/3
Paese di transito	20 %	»	1/3
Paese terminale	40 %	»	1/3

Relazioni con transito doppio:

Paese terminale	40 %	oppure	1/3
Paese di transito	10 %	»	1/6
Paese di transito	10 %	»	1/6
Paese terminale	40 %	»	1/3

Nei casi di transiti superiori a due la ripartizione della tassa totale contabile viene effettuata in dipendenza dei singoli accordi conclusi con le amministrazioni interessate.

Art. 6.

I canoni, i contributi ed il deposito cauzionale dovuti dall'utente allacciato alla rete pubblica per dati a commutazione di circuito (rete telex-dati) sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1983, n. 94, per la classe di utente a 2400 bit/s.

Art. 7.

L'utente è tenuto all'osservanza del regolamento del servizio teletex nonché delle leggi e delle disposizioni regolamentari che disciplinano i servizi telegrafici, in quanto applicabili, e delle altre disposizioni e modalità operative fissate dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'espletamento del servizio in questione.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1985

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1985
Registro n. 23 *Poste, foglio n.* 103

NOTE

Nota all'art. 6:

Si riporta la parte dispositiva del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1983, n. 94, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 6 aprile 1983:

« Art. 1. — durante la fase sperimentale del servizio di trasmissione su rete pubblica per dati a commutazione di circuito (rete TELEX-DATI), sino a quando detta rete non sarà stata collegata con quella di FONIA-DATI l'utente che intende effettuare trasmissioni dati sulla rete pubblica è tenuto a corrispondere i canoni, le tariffe ed i contributi di seguito indicati:

1) *Canoni annui d'accesso alla rete dati* (*)

	Classe d'utente (bit/s)			
	300	2400	4800	9600
Lire	900.000	1.200.000	1.800.000	2.100.000

(*) Pagabili anche in quote mensili con la fatturazione del traffico.

2) *Tariffe per comunicazioni nazionali*

Classe di utente		Comunicazione					
		urbana		interurbana			
				fino a 200 km		oltre 200 km	
Numero	(bit/s)	per il primo secondo L.	per ogni secondo successivo L.	per il primo secondo L.	per ogni secondo successivo L.	per il primo secondo L.	per ogni secondo successivo L.
1	300	3,60	1,80	8,50	4,25	11,60	5,80
4	2.400	4,00	2,00	9,40	4,70	12,90	6,45
5	4.800	8,30	4,15	19,30	9,65	27,60	13,80
6	9.600	12,30	6,15	28,70	14,35	41,00	20,50

L'Unità di tariffazione è il minuto secondo: il primo minuto secondo di comunicazione viene tariffato al doppio.

Le tariffe urbane ed interurbane per comunicazioni svolte dalle ore 10 alle ore 12 sono maggiorate del 50%; le tariffe per comunicazioni svolte dalle ore 22 alle ore 7 e nei giorni festivi sono ridotte del 50%.

La comunicazione, che ha inizio in una fascia oraria diversa da quella nella quale la comunicazione stessa ha termine, è fatturata sulla base della tariffa più alta.

3) *Contributi*

Contributo « una tantum » per spese di allacciamento, per attivazione del DCE (teleinseritore dati) e per spese generali . . . . L. 200.000

Art. 2.

A garanzia delle apparecchiature fornite dall'Amministrazione e degli obblighi derivanti dal rapporto d'utenza, deve essere costituita una cauzione nelle seguenti misure:

	Classe d'utente (bit/s)			
	300	2400	4800	9600
Lire	500.000	750.000	1.500.000	2.250.000

La cauzione deve essere prestata:

mediante deposito su libretto postale di risparmio intestato a: Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di . . . . con la causale « deposito cauzionale effettuato da . . . . . relativo abbonamento servizio trasmissione dati su rete a commutazione di circuito in . . . . a garanzia delle apparecchiature fornite e di ogni altro obbligo derivante dal rapporto di utenza »;

o mediante fidejussione bancaria da parte di uno degli istituti di credito indicati dall'art. 54 del regolamento per la amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

o mediante polizza assicurativa, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348.

L'atto fidejussorio e la polizza assicurativa devono essere redatti in conformità dello schema predisposto dall'Amministrazione.

Sull'importo della fidejussione bancaria e della polizza assicurativa, per tutta la durata della loro validità, dev'essere corrisposto all'Amministrazione l'interesse anticipato del 2% annuo da versare con le modalità indicate dall'Amministrazione stessa ».

Nota all'art. 7:

Il regolamento del servizio teletex, facente parte integrante del decreto ministeriale 9 agosto 1984, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 313 del 14 novembre 1984.

(3174)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 30 maggio 1985.

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura designate a proporre i componenti il collegio consultivo centrale dei periti doganali.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1975, n. 43;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 17 gennaio 1980;

Decreta:

Articolo unico

Le seguenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Repubblica sono designate — per il triennio 15 giugno 1985-14 giugno 1988 — a proporre, due per ciascuna, i nominativi di persone aventi distinta competenza in materia industriale, agricola e commerciale, tra le quali, a norma dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1975, n. 43, verranno scelti nove delegati effettivi e quattro supplenti che saranno chiamati a far parte del collegio consultivo centrale dei periti doganali:

Bari - Bologna - Cagliari - Firenze - Genova - Milano - Napoli - Palermo - Perugia - Roma - Torino - Trieste - Venezia.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1985

Il Ministro: CAPRIA

(3218)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 25 febbraio 1985, n. **268.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione nazionale allevatori del cavallo agricolo italiano da tiro pesante rapido, in Verona.

N. 268. Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'Associazione nazionale allevatori del cavallo agricolo italiano da tiro pesante rapido, in Verona, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1974, n. 924.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *maggio* 1985
Registro n. 8 *Agricoltura, foglio n.* 81

DECRETO 7 marzo 1985, n. **269.**

Modificazioni allo statuto dell'Accademia di agricoltura, scienze e lettere, in Verona.

N. 269. Decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, vengono approvate le modificazioni agli articoli 3, 6, 7 e 23 dello statuto dell'Accademia di agricoltura, scienze e lettere, in Verona, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, n. 506.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1985
Registro n. 16 *Beni culturali, foglio n.* 178

DECRETO 26 marzo 1985, n. **270.**

Modificazioni allo statuto dell'Accademia clementina, in Bologna.

N. 270. Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1985, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, vengono approvate le modificazioni agli articoli 4 e 5 e soppresso l'art. 13 dello statuto dell'Accademia clementina, in Bologna, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 899.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1985
Registro n. 16 *Beni culturali, foglio n.* 181

DECRETO 26 marzo 1985, n. **271.**

Modificazioni allo statuto dell'Istituto accademico di Roma.

N. 271. Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1985, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, vengono approvate le modificazioni agli articoli 8, 11, 14 e 16 dello statuto dell'Istituto accademico di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1974, n. 399.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1985
Registro n. 16 *Beni culturali, foglio n.* 180

DECRETO 26 marzo 1985, n. **272.**

Autorizzazione al gabinetto scientifico letterario « G. P. Vieusseux », in Firenze, ad accettare una donazione.

N. 272. Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1985, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, il gabinetto scientifico letterario « G. P. Vieusseux », in Firenze, viene autorizzata ad accettare la donazione dell'archivio storico della casa editrice Vallecchi, disposta dal rag. Enrico Vallecchi con atti pubblici 8 novembre 1983, numero 24003/6361 di repertorio e 2 febbraio 1984, numero 24769/6648 di repertorio, a rogito dott. Mario Piccinini, notaio in Firenze e registrati a Firenze, rispettivamente, in data 16 novembre 1983 al n. 12199 e in data 15 febbraio 1984 al n. 2887.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1985
Registro n. 16 *Beni culturali, foglio n.* 179

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 4

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 880 Mod. 25A. — Data: 24 aprile 1981. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento debito pubblico. — Intestazione: Di Mauro Maria, nata in Ionia il 22 ottobre 1900. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(3239)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicato relativo ai prezzi ed ai premi previsti dalla normativa comune per il tabacco greggio

Si comunica che, a seguito del cambiamento della parità della lire verde (regolamento (CEE) n. 1297/85) da 1 ECU = 1.432 lire ad 1 ECU = 1.482 lire, i prezzi ed i premi previsti dalla normativa comune per il tabacco greggio relativi ai raccolti degli anni scorsi sono stati adeguati con decorrenza 27 maggio 1985.

(3221)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Disciplina volta ad accelerare la definizione dei contributi di cui all'art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, in ordine alla delocalizzazione degli stabilimenti industriali danneggiati. (Ordinanza n. 35/219/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Visto l'art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1984;

Visto il decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211;

Considerata la opportunità di ottemperare all'orientamento emerso al Senato della Repubblica italiana in relazione alla definizione, entro il 30 giugno 1985, delle delocalizzazioni degli stabilimenti industriali danneggiati dai noti eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981, nonché la opportunità di procedere all'immediato conferimento di acconti alle ditte richiedenti i benefici in parola, secondo quanto richiesto con risoluzione n. 7-00169 approvata in data 17 aprile 1985 dalle commissioni riunite V e IX della Camera dei deputati;

Ritenuto che al fine di conseguire quanto sopra richi si richieda l'adozione di ulteriori provvedimenti atti a se care ed accelerare al massimo grado le procedure di defir e liquidazione del contributo per delocalizzazione;

Ritenuta la necessità di individuare un criterio obietti fare riferimento per la ripartizione delle risorse disponib sicurando uniformità di valutazione delle istanze perven nel contempo, certezza agli operatori in ordine alle s accordabili;

Considerato che a tal fine possa individuarsi nel ra tra costo dell'investimento e livello medio degli occupa dodici mesi il criterio più rispondente alle cennate esigenze

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad og traria norma;

Dispone:

Art. 1.

La delocalizzazione è ammissibile a contributo quandc guamento funzionale o la ricostruzione in sito siano in da fatti obiettivi, di natura sismica, urbanistica o amb da documentarsi mediante certificazione del sindaco del c di appartenenza.

La delocalizzazione è altresì ammissibile ove l'impre intenda conseguire una maggiore razionalità produttiva o glioramento delle condizioni ambientali di lavoro ovvero glioramento delle condizioni ecologiche legate ai proces duttivi. Tali obiettivi dovranno risultare non conseguibili mediante certificazione del sindaco del comune ove è lo stabilimento danneggiato.

Ove lo stabilimento danneggiato sia ubicato in area duata, negli strumenti urbanistici adottati dal comune, stinazione diversa da quella di insediamento produttivo, localizzazione è ammessa su certificazione del sindaco mune, attestante la suddetta circostanza.

Art. 2.

La ricostruzione può avvenire in diversa area dello ste mune ovvero in aree industriali già individuate nei com dicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri le 1981, 22 maggio 1981, 13 novembre 1981.

In ordine alla necessità della delocalizzazione ed alla sibilità della nuova localizzazione proposta è acquisito del presidente della regione di appartenenza; ove il p avviso non pervenga entro trenta giorni dalla richiesta, q intende espresso in termini positivi.

Art. 3.

Il contributo è concesso sino al 75% della spesa di zione dello stabilimento, e non può eccedere il 75% dell plessiva spesa prevista nella domanda di contributo.

Il contributo è accordato previa verifica economica vestimento proposto, da espletarsi eventualmente a m istituto di credito all'uopo convenzionato e di istruttoria del relativo progetto. Ove la spesa prevista sia conten tetto di lire 266 milioni per ogni addetto allo stabilime lutato in relazione alla occupazione media dei dodici mesi denti al sisma, il contributo è accordato e quantificato alla sola istruttoria tecnica del progetto esecutivo del nu sediamento.

Art. 4.

Sono ammesse a contributo le spese per smontagg sporto e rimontaggio degli impianti. La spesa per l'a dell'area del nuovo impianto è ammessa a contributo ne del 5% del costo totale ammesso. Dal contributo asse detratto il valore del complesso industriale relitto o dell relitta di esso e delle relative aree, come determinato d petente ufficio tecnico erariale; tale detrazione è effett sede di erogazione del saldo del contributo.

Art. 5.

Ai richiedenti che abbiano presentato il progetto esecutivo del nuovo insediamento e la certificazione del sindaco, attestante l'inizio dei lavori nel rispetto della normativa urbanistica, può essere concesso un acconto sino al 50% del contributo sull'importo del progetto presentato; per le richieste di contributo inferiori ai 300 milioni l'acconto può elevarsi all'80% del contributo sull'importo del progetto presentato.

Ai richiedenti che non abbiano presentato la documentazione di cui al comma che precede può essere concesso, in corso di istruttoria, un acconto sino al 5% della spesa complessiva prevista.

Il saldo del contributo è accordato dopo il collaudo delle opere.

Per le domande contenenti una previsione di spesa eccedente il limite economico di cui al secondo comma del precedente art. 3, in pendenza della verifica dell'investimento, sono accordati in via di anticipazioni acconti commisurati al citato limite economico.

Art. 6.

Sono abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni contenute nella presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3203)

REGIONE LOMBARDIA

Dichiarazioni di notevole interesse pubblico di alcune zone in provincia di Bergamo

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 3 dicembre 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Bergamo per la protezione delle bellezze naturali nell'adunanza del 23 marzo 1983, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopra citata una fascia di rispetto del fiume Adda per la parte ricadente nel comune di Medolago così delimitata:

a nord: dal confine con il comune di Solza e Calusco;

a ovest: dal confine con la provincia di Como e la provincia di Milano;

a sud: dal confine con il comune di Suisio;

a est: dal confine con il comune di Suisio, in direzione nord, lungo il ciglio del terrazzamento boschivo (compreso), quindi dal limite dell'abitato di Medolago (escluso) verso nord, lungo la strada (esclusa) che da Medolago giunge a C.na Cornello, fino al confine con il comune di Solza;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Medolago;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco del comune di Medolago con nota n. 1538 del 9 agosto 1983;

Ritenuto che detta opposizione che richiede un adeguamento del perimetro del vincolo a quello del parco dell'Adda nord, costituito con legge regionale 16 settembre 1983, n. 80, debba essere respinta per i seguenti motivi, già richiamati nel decreto regionale 28 marzo 1984, relativo al comune di Cornate d'Adda:

diversi, se pure complementari, sono gli obbiettivi di tutela che vengono perseguiti attraverso il vincolo ambientale *ex lege* n. 1497/39 e l'istituzione di un parco naturale quale quello dell'Adda nord: mentre infatti nelle zone vincolate si tratta di preservare l'esteriore aspetto dei luoghi ritenuti di pubblico interesse da interventi indiscriminati e trasformazioni incontrollate, le aree di parco costituiscono invece ambiti naturali soggetti a norme volte alla salvaguardia della flora e della fauna ed alla protezione della natura, oltre che a consentire l'uso culturale e ricreativo;

scopo del vincolo non è pertanto quello di impedire l'edificazione, ma di garantirne un adeguato inserimento nell'ambiente attraverso il controllo degli organi preposti alla tutela, mentre la normativa del piano territoriale del parco può stabilire divieti « di realizzazione di nuovi edifici nonché di interventi su quelli esistenti di diversi dall'ordinaria e straordinaria manutenzione ... », come previsto dall'art. 15 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86;

Ricordato che il successivo art. 21 stabilisce come le funzioni amministrative delegate alla regione ai sensi dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, dalla data di approvazione del piano territoriale debbano essere subdelegate all'ente gestore del parco, in modo da evitare inutili sovrapposizioni di competenze;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare al settore per il coordinamento del territorio, servizio beni ambientali, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possono modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona in questione ha notevole interesse pubblico in quanto paesaggio fluviale caratterizzato da rapide vorticose che si frangono su rocce e massi tipici, configurati come vere e proprie singolarità geologica ben visibili dalla sponda sinistra del fiume; una vegetazione non più rigogliosa ma possibile di miglioramento, interrotta solo dalla presenza di cave di ghiaia e sabbia. La particolarità di questo tratto del fiume è data anche dalla sua singolarità, in quanto subito a nord si apre lo scenario montano delle Prealpi, mentre a sud inizia la Bassa Padana con i suoi coltivi. Elemento antropico essenziale e qualificante che si armonizza perfettamente in questo quadro naturale è il Naviglio di Paderno con le sue chiese e centraline. Tale ambito rappresenta inoltre un quadro naturale visibile da svariati punti di vista, tra cui il famoso ponte in ferro di Paderno, e va preservato da interventi che potrebbero alterarlo sensibilmente, in particolare quelli collegati all'attività escavatoria in atto;

Tenuto conto che, con decreto ministeriale 16 luglio 1969 è stato sottoposto a tutela l'intero territorio del comune di Paderno d'Adda e che, con decreto regionale 28 marzo 1984, la tutela è stata estesa al comune di Cornate d'Adda, siti entrambi sulla sponda destra del fiume;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 637 del 7 ottobre 1984, con il quale viene delegato l'assessore per il coordinamento del territorio a firmare atti di competenza del presidente della giunta regionale nelle materie disciplinate dalla citata legge n. 1497;

Decreta:

Art. 1.

Ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, una fascia lungo il fiume Adda per la parte ricadente nel territorio del comune di Medolago, così delimitata:

a nord: dal confine con il comune di Solza e Calusco;

a ovest: dal confine con la provincia di Como e la provincia di Milano;

a sud: dal confine con il comune di Suisio;

a est: dal confine con il comune di Suisio, in direzione nord, lungo il ciglio del terrazzamento boschivo (compreso), quindi dal limite dell'abitato di Medolago (escluso) verso nord, lungo la strada (esclusa) che da Medolago giunge a C.na Cornello, fino al confine con il comune di Solza.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo.

Il sindaco del comune di Medolago provvederà all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica contenente il presente decreto all'albo comunale, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, ed il comune stesso terrà a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta all'art. 4 della legge precitata.

La regione Lombardia comunicherà al Ministero per i beni culturali e ambientali il presente decreto, nonché la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* all'albo del comune.

Il presente decreto è definitivo ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopra descritta zona hanno facoltà di ricorrere in via giurisdizionale.

Milano, addì 6 febbraio 1985

p. *Il presidente*: RICOTTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 3 dicembre 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Bergamo per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 23 marzo 1983, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopra citata una fascia di rispetto del fiume Adda per la parte ricadente nel comune di Suisio, così delimitata:

a nord: dal confine con il comune di Medolago;

a ovest: dal confine con la provincia di Milano;

a sud: dal confine con il comune di Bottanuco;

a est: dal confine con il comune di Bottanuco, in linea retta verso nord, fino alla strada Suisio-Cava Belvedere, quindi dall'abitato (escluso), lungo la nuova edificazione (esclusa) verso nord fino alla strada Suisio-Osteria Belvedere; lungo la stessa fino al ciglio del terrazzamento boschivo, quindi lungo questo (compreso), verso nord fino alla C.na Amati (esclusa), per riprendere il ciglio del terrazzamento boschivo (compreso) fino al confine con il comune di Medolago;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Suisio;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare al settore per il coordinamento del territorio, servizio beni ambientali, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possono modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona in questione ha notevole interesse pubblico in quanto paesaggio fluviale caratterizzato da rapide vorticose che si frangono su rocce e massi tipici, configurati come vere e proprie singolarità geologiche; una vegetazione non più rigorosa ma possibile di miglioramento accompagna le rive, interrotta solo dalla presenza di cave di ghiaia e di sabbia. La particolarità di questo tratto del fiume è data anche dalla sua singolarità, in quanto subito a nord si apre lo scenario montano delle Prealpi, mentre a sud inizia la Bassa Padana con i suoi coltivi. Elemento antropico essenziale e qualificante che si armonizza perfettamente di questo quadro naturale è il Naviglio di Paderno con le sue Chiese, le centrali elettriche in funzione e le centraline. Tale ambito rappresenta infine un quadro naturale visibile da svariati punti di vista e va preservato da interventi che potrebbero alterarlo sensibilmente, in particolare quelli collegati all'attività escavatoria in atto;

Tenuto conto che, con decreto ministeriale 15 luglio 1969 è stato sottoposto a tutela l'intero territorio del comune di Paderno d'Adda e che con decreto regionale 28 marzo 1984, la tutela è stata estesa al comune di Cornate d'Adda, siti entrambi sulla sponda destra del fiume;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 637 del 7 ottobre 1984, con il quale viene delegato l'assessore per il coordinamento del territorio a firmare atti di competenza del presidente della giunta regionale nelle materie disciplinate dalla citata legge n. 1497;

Decreta:

Art. 1.

Ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, una fascia lungo il fiume Adda per la parte ricadente nel territorio del comune di Suisio, così delimitata:

a nord: dal confine con il comune di Medolago;

a ovest: dal confine con la provincia di Milano;

a sud: dal confine con il comune di Bottanuco;

a est: dal confine con il comune di Bottanuco, in linea retta verso nord, fino alla strada Suisio-Cava Belvedere, quindi dall'abitato (escluso), lungo la nuova edificazione (esclusa) verso nord fino alla strada Suisio-Osteria Belvedere; lungo la stessa fino al ciglio del terrazzamento boschivo, quindi lungo questo (compreso), verso nord fino alla C.na Amati (esclusa), per riprendere il ciglio del terrazzamento boschivo (compreso) fino al confine con il comune di Medolago.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo.

Il sindaco del comune di Suisio provvederà all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica contenente il presente decreto all'albo comunale, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, ed il comune stesso terrà a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta all'art. 4 della legge precitata.

La regione Lombardia comunicherà al Ministero per i beni culturali e ambientali il presente decreto, nonché la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* all'albo del comune.

Il presente decreto è definitivo ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopra descritta zona hanno facoltà di ricorrere in via giurisdizionale.

Milano, addì 6 febbraio 1985

p. *Il presidente*: RICOTTI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Verbale di deliberazione del 23 marzo 1983

Proposta di vincolo ai sensi della legge 18 giugno 1939, n. 1497 e relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357: apposizione del vincolo su una fascia lungo il fiume Adda prospiciente il «Naviglio di Paderno» e ricadente nel territorio dei comuni di Calusco d'Adda, Medolago, Solza e Suisio.

L'anno millenovecentottantatre, il giorno ventitre del mese di marzo, in una sala di adunanza dell'amministrazione provinciale di Bergamo, in via Torquato Tasso, 8, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo, convocata con lettera n. 5543 del 9 marzo 1983.

(*Omissis*).

Essendo legale il numero degli intervenuti l'assessore per il coordinamento del territorio della regione Lombardia, Luigi Vertemati, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Vengono introdotti i signori: signor Airoldi, sindaco di Medolago e l'assessore Previtali, del comune di Suisio, delegato dal sindaco.

Richiamate brevemente le funzioni della commissione nei riguardi della tutela paesaggistica ed il significato della legge n. 1497, il presidente dà inizio alla trattazione della proposta di vincolo all'ordine del giorno: la tutela di una fascia lungo il fiume Adda ricadente nel territorio dei comuni di Calusco d'Adda, Medolago, Solza e Suisio (zona di rispetto del « Naviglio di Paderno »), così puntualmente delimitata:

(*Omissis*).

Con riferimento al comune di Medolago:

a nord: dal confine con il comune di Solza e Calusco;

a ovest: dal confine con la provincia di Como e la provincia di Milano;

a sud: dal confine con il comune di Suisio;

a est: dal confine con il comune di Suisio, in direzione nord, lungo il ciglio del terrazzamento boschivo (compreso), quindi dal limite dell'abitato di Medolago (escluso) verso nord, lungo la strada (esclusa) che da Medolago giunge a C.na Cornello, fino al confine con il comune di Solza.

(*Omissis*).

Con riferimento al comune di Suisio:

a nord: dal confine con il comune di Medolago;

a ovest: dal confine con la provincia di Milano;

a sud: dal confine con il comune di Bottanuco;

a est: dal confine con il comune di Bottanuco, in linea retta verso nord, fino alla strada Suisio-Cava Belvedere, quindi dall'abitato (escluso), lungo la nuova edificazione (esclusa), verso nord fino alla strada Suisio-Osteria Belvedere; lungo la stessa fino al ciglio del terrazzamento boschivo, quindi lungo questo (compreso), verso nord fino alla C.na Amati (esclusa), per riprendere il ciglio del terrazzamento boschivo (compreso) fino al confine con il comune di Medolago.

Le motivazioni del vincolo sono riassunte dalle considerazioni seguenti:

« L'ambito considerato completa il quadro naturale costituito dai territori comunali siti sulla sponda destra del fiume, già vincolati con decreto ministeriale 3 aprile 1969 (Robbiate) e 16 luglio 1969 (Paderno d'Adda); la tutela dello stesso consente perciò di conferire omogeneità al sistema attuale dei vincoli. Si persegue infatti, da un lato, la salvaguardia di un vero e proprio monumento idraulico, il "Naviglio di Paderno" e, nello stesso tempo, la valorizzazione della situazione ambientale in cui esso è collocato, nella prospettiva che la costituzione del Parco dell'Adda consentirà di consolidare con normative specifiche.

Questo paesaggio fluviale è caratterizzato da rapide vorticose che si frangono su rocce e massi tipici, configurati come vere e proprie singolarità geologiche (i corni, i massi di ceppo) ben visibili dalla sponda sinistra del fiume; una vegetazione non più rigogliosa ma passibile di miglioramento se curata e protetta accompagna le rive, interrotta solo dalla presenza di cave di ghiaia e sabbia, nel tratto di Medolago e Suisio.

Queste ultime costituiscono in realtà un grave problema, in quanto potrebbero, se non si procede a corrette operazioni di recupero, compromettere i valori paesaggistici dell'ambito considerato e sono quindi uno dei motivi per cui è auspicabile un intervento di tutela.

La particolarità di questo tratto del fiume è data anche dalla sua singolarità, in quanto subito a nord si apre lo scenario montano delle Prealpi, mentre a sud inizia la Bassa Padana con i suoi coltivi.

Elemento antropico essenziale e qualificante che si armonizza perfettamente in questo quadro naturale, è il Naviglio di Paderno, con la serie di chiuse, le centrali elettriche in funzione (ad es. Esterle, Bertini) e le centraline in disuso — pregevoli episodi e documenti di archeologia industriale —; esso costituisce una presenza storica di rilevanza determinante e concorre a formare un episodio ambientalmente irripetibile, già peraltro sottoposto a tutela nel tratto ricadente nel comune di Paderno d'Adda, e proposto per il vincolo nella seduta della commissione provinciale di Milano tenutasi il 4 marzo 1938, per quanto riguarda il tratto compreso nel territorio del comune di Cornate d'Adda.

Infine, va sottolineato il valore della veduta che questo paesaggio offre dal ponte ferroviario del Rothlisberger, in comune di Paderno ».

Si apre quindi la discussione.

Assessore Vertemati: sottolinea l'importanza che la commissione esprima parere favorevole al vincolo, per la maggior tutela che ne deriverebbe e per la valorizzazione ambientale.

Il sindaco di Medolago esprime il proprio assenso all'imposizione del vincolo ponendo all'attenzione dell'assessore regionale:

1) l'opportunità che i confini del vincolo possibilmente corrispondano a quelli previsti nel costituendo « parco dell'Adda »;

2) la necessità che sia garantita maggiore tutela ma che nel contempo sia pure favorita la presenza umana.

L'assessore Vertemati fa proprie le due proposte fatte dal sindaco di Medolago.

L'arch. Lionello Costanza Fattori chiede che sia verificata la possibilità che il vincolo sia esteso anche al territorio, per la parte interessata, del comune di Bottanuco.

L'assessore Vertemati assicura che prenderà contatto al più presto con il comune di Bottanuco.

La commissione

Visto il disposto degli articoli 1 e 2 della legge 29 giugno 1983, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visti gli articoli 9 e 10 del regolamento 3 gennaio 1940, numero 1357 per l'applicazione della legge suddetta;

Condivise le motivazioni della proposta, che documentano in modo adeguato il notevole interesse pubblico dell'area da vincolare ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Delibera

all'unanimità di proporre per l'inserimento nell'elenco relativo ai numeri 3 e 4 della provincia di Bergamo, di cui all'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e per il conseguente assoggettamento alle disposizioni della medesima legge, la fascia di territorio lungo il fiume Adda, ricadente nei comuni di Calusco d'Adda, Medolago, Suisio e Solza, e così puntualmente delimitata:

(*Omissis*).

Con riferimento al comune di Medolago:

a nord: dal confine con il comune di Solza e Calusco;

a ovest: dal confine con la provincia di Como e la provincia di Milano;

a sud: dal confine con il comune di Suisio;

a est: dal confine con il comune di Suisio, in direzione nord, lungo il ciglio del terrazzamento boschivo (compreso), quindi dal limite dell'abitato di Medolago (escluso) verso nord, lungo la strada (esclusa) che da Medolago giunge a C.na Cornello, fino al confine con il comune di Solza.

(*Omissis*).

Con riferimento al comune di Suisio.

a nord: dal confine con il comune di Medolago;

a ovest: dal confine con la provincia di Milano;

a sud: dal confine con il comune di Bottanuco;

a est: dal confine con il comune di Bottanuco, in linea retta verso nord, fino alla strada Suisio-Cava Belvedere, quindi dall'abitato (escluso), lungo la nuova edificazione (esclusa), verso nord fino alla strada Suisio-Osteria Belvedere; lungo la stessa fino al ciglio del terrazzamento boschivo, quindi lungo questo (compreso), verso nord fino alla C.na Amati (esclusa), per riprendere il ciglio del terrazzamento boschivo (compreso) fino al confine con il comune di Medolago.

(*Omissis*).

(2824)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per il conferimento del posto di direttore titolare dell'Accademia nazionale d'arte drammatica

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;
Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801;
Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;
Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1369;
Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;
Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;
Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;
Vista la legge 30 marzo 1976, n. 88;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 20 maggio 1982, n. 270, ed in particolare gli articoli 7, 8 e 9;
Visto il parere n. 917/1982 pronunciato dalla seconda sezione del Consiglio di Stato in data 10 novembre 1982;
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1983, con il quale sono stati revocati i bandi di concorso di cui al decreto ministeriale 16 marzo 1979 e al decreto ministeriale 21 aprile 1982;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di direttore titolare dell'Accademia nazionale d'arte drammatica.

Art. 2.

Limiti di età per l'ammissione al concorso

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non abbiano superato il quarantesimo, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale di ruolo in servizio nell'amministrazione statale.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione - Termini

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta legale devono essere inviate al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Via Michele Carcani, 61 - Roma, nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti al concorso devono dichiarare nella domanda:

a) il nome e cognome (le donne coniugate faranno seguire al proprio il cognome del marito);

b) data e luogo di nascita;

c) se siano impiegati dello Stato, indicare l'amministrazione e la qualifica;

d) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate e le eventuali sanzioni amministrative che abbiano causato la destituzione, la decadenza o il licenziamento da pubbliche amministrazioni per motivi disciplinari o per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'indirizzo al quale chiedono l'invio di tutte le comunicazioni relative al concorso. E' fatto obbligo di comunicare qualsiasi cambiamento d'indirizzo al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da uno dei funzionari di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'istituto nel quale prestano servizio.

Art. 4.

Possesso dei requisiti per l'ammissione
Documentazione delle domande

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato dal precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

Unitamente alla domanda dovrà essere inviato in duplice copia un dettagliato *curriculum* artistico-professionale.

I candidati ammessi al concorso saranno successivamente invitati dall'amministrazione a produrre la documentazione artistico-professionale che dovrà essere oggetto di volutazione. Saranno presi in considerazione soltanto quei titoli che risulteranno essere elencati nel *curriculum* sopraindicato allegato alla domanda di partecipazione al concorso. Non saranno considerati quei titoli per i quali non risulti con certezza che la data di pubblicazione, di esecuzione o di presentazione al pubblico è anteriore ai termini per la presentazione delle domande di cui al precedente art. 3. Non sono ammessi lavori eseguiti in collaborazione, manoscritti o, comunque, inediti.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed amministrazioni, compresa quella della pubblica istruzione.

I documenti, titoli, pubblicazioni ed opere presentati potranno essere ritirati dai candidati direttamente o mediante incaricato fornito di delega scritta dopo che siano trascorsi i termini per produrre impugnative, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta di rinuncia alla partecipazione al concorso o di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura e all'esito del concorso stesso.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto minesteriale.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della commissione giudicatrice saranno applicate le norme vigenti in materia.

Art. 6.

Prove d'esame

Il concorso consta di una prova scritta e di una prova orale.

Le prove di esame verteranno sulle materie indicate nell'annessa tabella allegato *A* stabilita con decreto ministeriale 29 dicembre 1983.

Ai candidati saranno concesse otto ore per lo svolgimento della prova scritta.

La commissione ha a disposizione 25 punti per la valutazione della prova scritta e 25 punti per la prova orale.

Per l'ammissione alla prova orale i candidati dovranno conseguire nella prova scritta un punteggio non inferiore ai 17,50/25

Art. 7.

Titoli valutabili - Graduatoria degli idonei - Nomina

La commissione giudicatrice procederà alla valutazione dei titoli didattici, artistici e culturali solamente nei confronti di quei candidati che avranno conseguito nella prova scritta e nella prova orale un punteggio complessivo non inferiore a 35/50.

La commissione medesima valuterà i titoli didattici, artistici e culturali prodotti dai singoli candidati secondo i criteri stabiliti dall'annessa tabella (allegato *A*) fissata con decreto ministeriale 29 dicembre 1983.

A conclusione dei lavori la commissione proporrà, in ordine di merito, una graduatoria dei candidati giudicati idonei a coprire il posto messo a concorso, formulando una relazione che sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero unitamente al decreto ministeriale di approvazione della graduatoria.

Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso che apparirà nella *Gazzetta Ufficiale.* Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorreranno i termini per eventuali impugnative.

In caso di parità di merito tra i candidati inclusi nella predetta graduatoria si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli preferenziali ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il posto messo a concorso sarà assegnato secondo l'ordine della graduatoria.

Non potrà essere conferita nomina al concorrente che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età, anche se trattenuto in servizio ai sensi dell'art. 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477.

Non potranno, parimenti, essere nominati quei concorrenti che, a seguito di precedenti rapporti d'impiego, siano stati collocati in quiescenza ai sensi di norme speciali che non ne consentono la riassunzione alle dipendenze dello Stato e di enti pubblici.

Art. 8.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, entro trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) estratto dell'atto di nascita su carta legale rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenza e precedenza agli effetti dell'inclusione in graduatoria;

b) certificato generale del casellario giudiziale su carta legale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

c) certificato su carta legale rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dell'effettuato accertamento dell'esame sierologico previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1965, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione menomi l'attitudine del candidato allo svolgimento dell'attività di direzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 143 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

d) certificato di cittadinanza italiana su carta legale rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

e) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta legale;

f) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo rilasciato dall'autorità competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbano prestare servizio militare: se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alla lista di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), ed *e*), devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente art. 8.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, copia dello stato di servizio, in bollo (a meno che detto documento sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli), ed il certificato medico.

I candidati che si trovino alle armi in servizio di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1984

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1984
Registro n. 59 Istruzione, foglio n. 397

Schema da seguire nella compilazione della domanda (da inviarsi su carta da bollo, possibilmente dattiloscritta)

Al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Divisione II - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . (provincia di . .) il . . . e residente a . . (provincia di . . .) via . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, al posto di direttore dell'Accademia nazionale d'arte drammatica nel ruolo nazionale del personale della carriera direttiva, indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'elevazione dei limiti di età ai sensi dell'articolo 2 del bando perché (1) . . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . .;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso la scuola . . in data . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . .;

7) ha prestato i seguenti servizi presso le pubbliche amministrazioni . . (3);

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni né è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

9) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo . . c.a.p. . . tel. .

Allega in duplice copia il curriculum artistico-professionale dell'attività svolta.

Data, .

Firma .

(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Indicare la qualità del servizio prestato.

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA E PROVE DI ESAME PER IL CONCORSO AL POSTO DI DIRETTORE DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI ARTE DRAMMATICA.

PROVA SCRITTA

La prova scritta è intesa ad accertare nei candidati la preparazione culturale riferita alle arti dello spettacolo con particolare riguardo alle problematiche del teatro e alle conoscenze del pensiero critico teatrale nonché degli orientamenti sui problemi strutturali e didattici dell'Accademia nazionale d'arte drammatica. I candidati saranno invitati a delineare, in particolare, le finalità educative e formative dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, nonché i mezzi per perseguirle tenendo presente le proprie esperienze personali e/o di insegnamento e in relazione a possibili linee di riforma di tale tipo di istituto.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sugli aspetti di carattere socio-culturale e pedagogico dell'azione direttiva nell'Accademia nazionale d'arte drammatica, con particolare riferimento alla conoscenza e all'insegnamento delle discipline dello spettacolo e degli orientamenti artistici contemporanei in campo teatrale.

Al candidato dovranno essere noti i problemi relativi alla legge n. 477/1973 e ai decreti delegati, allo stato giuridico del personale direttivo e docente (decreto del Presidente della Repubblica n. 417/1974), alla sperimentazione e aggiornamento (decreto del Presidente della Repubblica n. 419/1974), allo stato giuridico del personale non insegnante (decreto del Presidente della Rpubblica n. 420/1974). Di questa normativa egli dovrà cogliere le motivazioni e dare un meritato giudizio sulle esperienze che sono state fatte (norme di esecuzione, prospettive, difficoltà, ecc.).

Sarà chiesto un maturo approfondimento sul ruolo, il significato e le funzioni di direttore dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, sulla sua posizione nei confronti delle strutture dell'Amministrazione, degli organi di governo dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, degli enti locali; sui compiti di sovrintendere all'andamento didattico, artistico e disciplinare che al direttore compete ai sensi dell'art. 5 della legge 2 marzo 1963, n. 262.

Potranno inoltre costituire oggetto della prova i seguenti argomenti:

1) la Costituzione italiana e la scuola;

2) rapporto tra formazione generale e formazione professionale; lineamenti particolari dell'insegnamento delle arti dello spettacolo;

3) teoria e strutture dell'apprendimento scolastico;

4) metodologie e tecniche dell'insegnamento artistico teatrale; ricerca didattica e premesse teorico-epistemologiche per una corretta applicazione del metodo interdisciplinare;

5) il problema della valutazione: criteri, metodo e tecniche;

6) gestione amministrativa e contabile dell'Accademia nazionale d'arte drammatica e norme fondamentali della contabilità dello Stato.

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI VALUTABILI PER IL CONCORSO AL POSTO DI DIRETTORE DELL'ACCADEMIA NAZIONALE D'ARTE DRAMMATICA.

TITOLI DIDATTICI E DI SERVIZIO
(fino ad un massimo di punti 10)

1) Incarico di direttore dell'Accademia nazionale d'arte drammatica: per ciascun anno . . . . punti 3

2) Svolgimento delle funzioni di vice-direttore dell'Accademia nazionale d'arte drammatica: per ciascun anno . . . . » 1,50

3) Servizio di insegnamento presso l'Accademia nazionale d'arte drammatica (di durata non inferiore a mesi 6): per ciascun anno . . . . » 1

Il punteggio per gli incarichi di cui ai punti 1) e 2) è attribuito in aggiunta a quello di cui al punto 3) che rimane sempre valutabile per ogni anno in base al ruolo di appartenenza, anche nei casi di esonero dall'insegnamento per attendere proprio a detti incarichi.

Il mandato politico e amministrativo va valutato come servizio scolastico reso in qualità di docente.

Sono esclusi dalla valutazione i periodi di retrodatazione della nomina in ruolo e gli anni di servizio prestati anteriormente alla effettiva assunzione in ruolo, ancorché comporti la retrodatazione della nomina, nonché ogni altro servizio di ruolo e non di ruolo precedentemente alla assunzione nell'Accademia nazionale d'arte drammatica anche se riconosciuto, in tutto o in parte, nella carriera di professore.

TITOLI DI STUDIO E DI CULTURA
(fino ad un massimo di punti 5)

1) Diploma rilasciato dall'Accademia nazionale d'arte drammatica: per ciascun diploma . . . . . punti 2

2) Lauree e diplomi attinenti a discipline insegnate nell'Accademia nazionale d'arte drammatica: per ciascuna laurea o diploma . . . . » 1,50

3) Per ogni altra laurea o diploma . . . . » 0,50

TITOLI ARTISTICO-PROFESSIONALI
(fino ad un massimo di punti 35)

Il punteggio viene attribuito con riferimento ad attività rilevanti in campo nazionale ed internazionale nei settori della regia e della recitazione nonché della critica e della saggistica nell'ambito delle arti dello spettacolo e ai relativi concorsi a premi.

DETRAZIONI

Per ogni avvertimento scritto . . punti 2
Per ogni censura . . . . » 5

(3086)

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di milleduecentottantotto borse di studio per la frequenza di attività di perfezionamento o di specializzazione presso istituzioni estere di livello universitario (settore n. 26 Urbanistica - borse n. 12).

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di milleduecentottantotto borse di studio per la frequenza di attività di perfezionamento o di specializzazione presso istituzioni estere di livello universitario indetto con decreto ministeriale 27 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 22 marzo 1983, si svolgerà il giorno sottoindicato per il seguente settore di discipline:

Settore 26 *Urbanistica* - borse n. 12:

Convocazione: giorno 5 luglio 1985 alle ore 9 presso il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione V - Stanza 402 - Piano 3° - Viale Trastevere - Roma.

(3303)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di sei allievi, più due in soprannumero per cittadini stranieri, al corso triennale per l'insegnamento del restauro del mosaico - anno accademico 1986, diretto dall'Istituto centrale per il restauro di Roma e gestito dalla soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 22 luglio 1939, n. 1240 e il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1955, n. 1517, concernenti rispettivamente l'istituzione dell'Istituto centrale per il restauro e l'approvazione del regolamento circa l'istituzione dei corsi per l'insegnamento del restauro;

Visto il decreto 31 ottobre 1984 con il quale il Ministro demanda la gestione dei corsi triennali della scuola del restauro del mosaico di Ravenna esclusivamente alla soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna, in coordinamento con l'Istituto centrale per il restauro di Roma;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732, che abroga il requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di sei allievi, più due in soprannumero per cittadini stranieri, al corso triennale per l'insegnamento del restauro del mosaico, gestito dalla soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna, di concerto con l'Istituto centrale per il restauro, presso la sede di Ravenna.

Al concorso possono partecipare i cittadini stranieri, ai quali vengono riservati due posti in soprannumero.

I candidati che sono forniti di duplice cittadinanza (italiana e straniera) possono concorrere soltanto come cittadini italiani.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

1) il possesso del diploma di licenza di scuola media inferiore o di titolo equipollente;

2) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentacinque;

3) cittadinanza italiana; per i cittadini stranieri, vedi secondo comma dell'art. 1 del presente bando;

I requisiti sopra indicati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione redatte su carta bollata, devono essere presentate o fatte pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici per le province di Ravenna - Ferrara - Forlì, via S. Vitale, 17, 48100 Ravenna, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* per i cittadini italiani, ed, entro il termine di quarantacinque giorni per i cittadini stranieri.

La data di arrivo delle domande spedite a mezzo posta sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro dell'ufficio postale accettante; mentre per quelle recapitate a mano, dal timbro dell'ufficio di segreteria della soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna (che è aperto nei giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 12,30).

Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) residenza;

4) di essere in possesso della cittadinanza (indicare quale);

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) l'indirizzo (con il codice di avviamento postale) presso il quale intendono ricevere le comunicazioni relative al concorso.

Alla domanda di cui sopra dovranno essere allegati:

a) diploma originale o copia su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di licenza di scuola media inferiore (per i cittadini stranieri, diploma equipollente), ovvero certificato in carta legale, rilasciato dall'istituto presso cui si sono compiuti gli studi, da cui risulti il titolo di studio e la votazione conseguita.

Non saranno ritenuti validi i certificati di iscrizione a corsi o istituti di altro tipo o livello;

b) documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscono diritti preferenziali, a parità di merito, per l'ammissione al corso. A tal fine i concorrenti dovranno presentare i titoli attestanti l'effettivo esercizio della professione di restauratore o il tirocinio compiuto presso studi di restauro e raccolte pubbliche di antichità ed arte, nonché i titoli di studio eventualmente conseguiti presso gli istituti o licei artistici o presso istituti di istruzione superiore;

c) due fotografie formato tessera;

d) ricevuta di versamento di L. 300 (trecento) quale tassa per l'esame di ammissione, effettuata mediante modulo di conto corrente postale (n. 1016), intestato all'ufficio registro tasse - concessioni governative di Roma - tasse scolastiche.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le domande redatte in carta semplice, prive di autenticazione o mancanti di uno o di tutti i documenti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), del presente articolo non saranno considerate valide.

Art. 4.

Le pratiche di iscrizione degli stranieri devono essere svolte esclusivamente tramite la rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio, che dovrà autenticare la firma sulla domanda — art. 3, ultimo comma — legalizzare il titolo di studio posseduto dal candidato e dichiararne la corrispondenza al titolo di studio italiano richiesto per l'ammissione al concorso (III media); tradurre e legalizzare eventuali titoli preferenziali di cui all'art. 3, lettera *b*).

Ai fini della scadenza dei termini farà fede il protocollo d'ufficio apposto sulla lettera di trasmissione.

Per i residenti all'estero sarà accolta riserva di regolarizzare i documenti, limitatamente all'applicazione della marca da bollo sulla domanda e sul titolo di studio e al pagamento della tassa di ammissione, all'atto dell'arrivo a Ravenna.

Art. 5.

L'esame di ammissione consiste in due prove pratiche ed in un colloquio, secondo il seguente programma:

Prove pratiche:

prima prova: « disegno » - si dovrà eseguire, in sei ore di tempo, la riproduzione a tratto lineare, senza chiaroscuro, di un oggetto d'arte in genere;

seconda prova: « esperimento pratico » - l'esperimento pratico consisterà in una prova attitudinale concernente la tecnica e l'esecuzione del mosaico.

L'esperimento pratico si svolgerà secondo l'orario fissato dalla commissione esaminatrice entro un periodo massimo di sei giorni lavorativi e consecutivi, senza possibilità di interruzione per nessun motivo.

Alla prova orale saranno ammessi solamente i candidati che avranno riportato almeno 7/10 come media tra le due prove pratiche e non meno di 6/10 in ciascuna delle prove stesse.

Prova orale:

storia dell'arte italiana dal III secolo a.C. al secolo XIX, integrata da nozioni generali sulla storia e sulle tecniche del mosaico.

Anche per i concorrenti cittadini stranieri, le prove di esame saranno tenute in lingua italiana. Si precisa che per i candidati stranieri che abbiano seguito studi all'estero è obbligatorio sostenere una prova orale in lingua italiana per essere ammessi alle prove di esame del presente concorso.

Art. 6.

La commissione giudicatrice del presente concorso sarà composta ai sensi dell'art. 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1955, n. 1517.

Art. 7.

La votazione delle prove è espressa in decimi. La graduatoria è formata in base alla votazione risultante dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti nelle singole prove. Sono considerati idonei coloro che conseguono una votazione complessiva non inferiore a ventuno trentesimi e non meno di sei decimi in ciascuna prova. Se uno o più candidati vincitori rinunciano all'ammissione, questa può essere consentita agli idonei secondo l'ordine di graduatoria e fino all'esaurimento della medesima.

La graduatoria è unica; la ripartizione dei posti è effettuata in base alla graduatoria medesima.

Art. 8.

I concorrenti saranno tempestivamente informati sia della data di inizio degli esami, sia sul luogo ove gli esami stessi si svolgeranno, mediante lettera raccomandata. L'amministrazione per i beni culturali non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatta o incompleta indicazione del recapito postale fornito dai candidati; o da mancata oppure tardiva informazione del cambiamento di indirizzo menzionato nella domanda di ammissione, neppure per eventuali disguidi postali non imputabili al Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 9.

I candidati che saranno dichiarati vincitori ed avranno ottenuto l'ammissione ai corsi dovranno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione in tal senso, far pervenire al medesimo ufficio cui è stata indirizzata la domanda di partecipazione al concorso di che trattasi, conferma scritta di accettazione accompagnata dai sotto indicati documenti:

Concorrenti italiani:

estratto dell'atto di nascita in bollo;

certificato di cittadinanza in bollo di data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Concorrenti stranieri:

documento accertante luogo e data di nascita;

attestato di cittadinanza.

Tutti i documenti suindicati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 10.

Il mancato adempimento agli obblighi contenuti nell'art. 9 del presente bando, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione richiesta nel citato articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza del diritto all'ammissione ai corsi del presente concorso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1985

Il Ministro: GULLOTTI

(3159)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'arruolamento volontario di millesettecento allievi sottufficiali della Marina militare con ferma di anni tre e mesi sei per l'anno 1986.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 914: « Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo reale equipaggi militari marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della regia Marina » e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 1° luglio 1938, n. 1368: « Modifiche sull'ordinamento del C.E.M.M. ed allo stato giuridico dei sottufficiali della regia Marina »;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599: « Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica »;

Vista la legge 27 novembre 1956, n. 1368: « Modifiche al testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914 »;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66: « Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni »;

Vista la legge 10 giugno 1964, n. 447: « Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse Forze armate » e successive modificazioni;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 564, concernente la modifica delle norme sul matrimonio dei militari delle tre Forze armate;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382: « Norme di principio sulla disciplina militare »;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212: « Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza ».

Decreta:

Capitolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Sono indetti per l'anno 1986 due concorsi per l'arruolamento volontario di millesettecento allievi sottufficiali nella Marina militare con ferma di tre anni e sei mesi, con possibilità di passaggio in servizio permanente come previsto al successivo art. 15 del presente bando. Tali concorsi sono denominati rispettivamente:

1) concorso 1986/*A* - posti a concorso novecento - data di incorporamento 15 aprile 1986;

2) concorso 1986/*B* - posti a concorso ottocento - data di incorporamento 15 settembre 1986.

Le categorie e specialità sono le seguenti:

Categoria	Specialità
Elettrotecnici	Tecnici elettronici Elettricisti Elettromeccanici
Specialisti delle telecomunicazioni e scoperta	Radiotelegrafisti Segnalatori Ecogoniometristi Radaristi
Tecnici di macchine	Meccanici Motoristi navali

Categoria	Specialità
Tecnici di armi	Meccanici di artiglieria Artificieri Meccanici di siluri Meccanici di armi subacquee
Specialisti del servizio amministrativo e logistico	Furieri segretari Furieri contabili Furieri sussistenza Operatori elaborazione automatica dati Infermieri Musicanti
Nocchieri	—
Palombari	—
Incursori	—
Nocchieri di porto	—

Gli arruolati seguiranno il corso presso la Scuola sottufficiali di Taranto, ad eccezione degli assegnati alle categorie nocchieri, nocchieri di porto e tecnici di macchine, i quali saranno avviati alla Scuola di La Maddalena (Sassari).

Il Ministero della difesa si riserva la facoltà di escludere alcune categorie e specialità dall'arruolamento per uno dei due concorsi.

Art. 2.

Possono partecipare all'arruolamento di cui al precedente articolo i giovani di sesso maschile che:

1) siano cittadini italiani, ovvero italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) siano nati tra il 1° gennaio 1963 e il 31 dicembre 1969;

3) abbiano conseguito il diploma di licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente o superiore. Per gli aspiranti alla specialità infermieri occorre l'idoneità all'ammissione al terzo anno di scuola statale secondaria di secondo grado.

L'ammissione di coloro che siano in possesso di un titolo di studio estero resta subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, della equipollenza del titolo stesso ad uno di quelli sopra elencati ed alla comprovata capacità di saper parlare, leggere e scrivere correttamente la lingua italiana;

4) siano riconosciuti in possesso della idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio militare marittimo in qualità di volontari;

5) siano celibi o vedovi e comunque senza prole;

6) non siano incorsi:

a) in condanne per delitti;

b) nel proscioglimento d'autorità o d'ufficio da precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato, ad eccezione del proscioglimento d'autorità di cui all'art. 9, n. 2), lettera *b*), della legge 10 maggio 1983, n. 212 (per protratta insufficienza di profitto negli studi);

7) abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la potestà o la tutela.

Art. 3.

Le domande di ammissione, formulate secondo lo schema in allegato *A* in carta legale, dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 2ª Sezione - 00100 Roma.

Non esistono termini di scadenza per la presentazione delle domande.

Delle domande che perverranno nel periodo 16 maggio-31 ottobre 1985, le prime 7.000 saranno prese in considerazione per il concorso 1986/*A* e quelle eccedenti per il successivo concorso 1986/*B*.

Analogamente, delle domande che perverranno nel periodo 1° novembre 1985-15 marzo 1986, le prime 3.500 (includendo nel novero anche le eventuali rimanenze di cui al precedente comma e dando la precedenza ai nati nel 1963) saranno tenute presenti per il concorso 1986/*B* e quelle eccedenti, per l'arruolamento volontario dell'anno 1987, sempre che gli aspiranti siano in possesso dei requisiti previsti dal relativo bando di concorso.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

1) cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) di accettare la ferma di tre anni e sei mesi;

5) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario l'aspirante dovrà indicare le condanne penali riportate, anche se sia stata concessa la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione delle condanne nel certificato del casellario giudiziale);

6) di non aver procedimenti penali in corso (in caso contrario l'aspirante dovrà indicare gli estremi del relativo procedimento con l'indicazione dell'autorità giudiziaria procedente);

7) di non aver precedenti penali (in caso contrario l'aspirante dovrà indicare le sentenze di proscioglimento con formula piena o a seguito di amnistia o per concessione del perdono giudiziale o per insufficienza di prove o perché l'imputato non è imputabile);

8) di non essere stato prosciolto d'autorità o d'ufficio da precedente arruolamento volontario in nessuna Forza armata o Corpo armato dello Stato per motivi sanitari, o disciplinari, o per inidoneità al grado di caporale, di caporale maggiore e di sergente e gradi corrispondenti;

9) il titolo di studio posseduto;

10) la posizione nei riguardi del servizio militare (i militari devono indicare nella domanda il reparto di appartenenza, la data di inizio del servizio e quella di collocamento in congedo);

11) il recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso e, possibilmente, il numero telefonico);

12) di essere celibe o vedovo senza prole;

13) di accettare la categoria/specialità che sarà stabilita come la più adatta per le proprie attitudini in sede di accertamenti. L'aspirante dovrà tuttavia riportare l'indicazione di tre categorie preferite;

14) di impegnarsi ad accettare qualunque destinazione gli sarà assegnata dall'Amministrazione per le esigenze della Forza armata;

15) se sa nuotare.

La domanda dovrà inoltre contenere l'indirizzo esatto del concorrente e della famiglia con l'indicazione del numero di codice postale. Di eventuali cambiamenti di indirizzi avvenuti dopo la presentazione della domanda, dovrà essere data immediata notizia alla Direzione generale del personale militare della Marina - 1ª Divisione - 2ª Sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dall'arruolamento quei candidati la cui presentazione agli accertamenti fisici ed attitudinali o al corso d'istruzione non avvenga nelle date prescritte a causa del mancato arrivo della comunicazione di cambio di domicilio in tempo utile per la convocazione o per eventuali disguidi postali.

Alle domande dovranno essere allegati i sottonotati documenti:

a) il titolo di studio di cui al n. 3) dell'art. 2 in originale o in copia oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso firmato dal capo dell'istituto, ovvero copia di detto certificato.

E' indispensabile la presentazione di uno dei titoli prescritti all'art. 2, n. 3), del presente bando.

Le firme apposte sui diplomi ed i certificati rilasciati da capi di scuole parificate o legalmente riconosciute devono essere legalizzate dal competente provveditore agli studi;

b) eventuali certificati di mestiere, brevetti o altri attestati di specializzazione, ritenuti utili ai fini dell'assegnazione della categoria/specialità.

Per i minorenni, la domanda dovrà riportare in calce l'assenso di entrambi i genitori o di chi esercita la potestà, autenticato dal sindaco del comune di residenza o da suo delegato, o dalla capitaneria di porto, o dal comando di carabinieri, o da un notaio, o da un cancelliere, da cui risulti che, in caso di arruolamento, si acconsente a far contrarre all'interessato la ferma di tre anni e sei mesi. Nel caso che l'atto di assenso sia firmato da uno solo dei genitori dovranno essere documentati i motivi per cui manca l'assenso dell'altro genitore.

I giovani residenti all'estero all'atto della presentazione della domanda dovranno allegare ad essa: una dichiarazione dell'autorità diplomatica o consolare del luogo, attestante l'eventuale ultima residenza dei genitori in Italia; una dichiarazione di equipollenza del titolo di studio, se conseguito all'estero; una dichiarazione vistata dalle predette autorità con cui l'aspirante prende impegno a sostenere a proprie spese i viaggi di andata e ritorno al di fuori del confine del territorio italiano.

Le domande non redatte in maniera conforme allo schema allegato oppure mancanti del necessario titolo di studio non verranno prese in considerazione e nessuna comunicazione sarà data agli interessati.

Art. 4.

Possono essere ammessi al concorso per l'arruolamento volontario di cui al presente bando i militari in servizio di leva che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2.

I militari dell'Esercito e dell'Aeronautica debbono produrre una dichiarazione di nulla-osta all'arruolamento nella Marina militare rilasciata dalla Forza armata di appartenenza.

Le domande dei suddetti aspiranti, compilate secondo le indicazioni del precedente art. 3 dovranno essere inoltrate per via gerarchica entro i termini prescritti dallo stesso articolo.

I militari in servizio dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di obbligarsi a contrarre la ferma volontaria di tre anni e sei mesi con decorrenza dal giorno di inizio corso. Coloro che rivestono un grado dovranno dichiarare, nella domanda stessa, di rinunciarvi in caso di ammissione al corso, salvo ad essere reintegrati nel grado o nella anzianità qualora fossero esonerati dal corso o dichiarati non idonei al termine del corso stesso; in quest'ultimo caso saranno prosciolti dalla ferma di tre anni e sei mesi.

Capitolo II

SVOLGIMENTO DEL CONCORSO - ARRUOLAMENTO

Art. 5.

Gli aspiranti saranno invitati a sottoporsi ad accertamenti tendenti a stabilire il possesso dei requisiti di cui al n. 4) del precedente art. 2, presso appropriati organi della Marina militare.

Gli accertamenti di cui al comma precedente consisteranno in visite sanitarie specialistiche e prove attitudinali scritte, condotte nell'ordine che il Ministero riterrà più opportuno in relazione al numero dei candidati ed ammettendo alle prove o visite successive solo i candidati risultati idonei a ciascun accertamento.

Il possesso dei requisiti attitudinali sarà accertato attraverso lo svolgimento di un insieme di prove (collettive ed individuali) di livello, di attitudine e di personalità. I concorrenti che alle prove di livello non raggiungeranno un punteggio minimo stabilito dal Ministero saranno esclusi dal proseguimento delle ulteriori prove di concorso.

I giudizi emessi in sede di accertamento sono definitivi ed inappellabili: contro di essi non sono ammessi ricorsi o visite superiori.

Al termine degli accertamenti gli aspiranti saranno rinviati al proprio domicilio.

I candidati dovranno presentarsi muniti di carta d'identità o di altro legale documento di riconoscimento, pena l'esclusione dal concorso.

I candidati iscritti nelle liste di leva mare, che abbiano già concorso alla predetta leva, dovranno presentare il foglio di congedo illimitato se risultati idonei o trasferiti alla leva terra, oppure la dichiarazione di rivedibilità o riforma.

I candidati che non si presenteranno nel giorno ed all'ora stabiliti nella lettera di convocazione si intenderanno rinunciatari al concorso.

Il Ministero della difesa si riserva la facoltà di autorizzare in via eccezionale, la presentazione in ritardo di coloro che, per comprovati motivi, si siano trovati nell'impossibilità di presentarsi il giorno stabilito, sempre che le commissioni non abbiano terminato i lavori.

Art. 6.

L'ente che ha sottoposto l'aspirante agli accertamenti curerà il rimborso all'interessato del biglietto di viaggio in ferrovia tariffa militare in seconda classe per il percorso di andata e ritorno dal proprio domicilio alla sede di convocazione.

Per ottenere il rimborso gli interessati dovranno acquistare il biglietto di viaggio alla stazione di partenza avvalendosi dello scontrino mod. *B*/1 allegato alla lettera di convocazione, attenersi scrupolosamente alle norme indicate nella lettera di convocazione stessa ed esibire il biglietto all'ente presso il quale saranno convocati.

Il rimborso delle spese di viaggio per il rientro al domicilio non compete ai rinunciatari.

Durante la permanenza presso la sede di selezione gli aspiranti fruiranno gratuitamente di vitto e alloggio in caserma.

I domiciliati nel comune sede di esame, potranno, a richiesta, essere lasciati liberi per vitto e pernottamento presso il loro domicilio.

Art. 7.

Gli aspiranti giudicati idonei agli accertamenti di cui all'art. 5 saranno ordinati in un'unica graduatoria di merito in base alla somma dei seguenti punti:

a) voto riportato nelle prove di livello;

b) mezza unità di punto per ogni anno superato di scuola secondaria di secondo grado;

c) un'unità di punto per ogni anno di frequenza di corso universitario in cui siano stati sostenuti favorevolmente gli esami in almeno la metà degli insegnamenti previsti.

Per poter beneficiare dei vantaggi di cui ai predetti punti *b*) e *c*), i candidati dovranno presentare idonea documentazione scolastica.

A parità di merito avranno la precedenza i più giovani di età.

Sulla base della graduatoria unica di merito, apposita commissione ministeriale procederà all'assegnazione definitiva degli idonei nelle varie categorie/specialità previste per ciascun concorso, fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso per ciascuna categoria/specialità, tenendo conto dei requisiti fisici, delle prove attitudinali, del posto di merito conseguito nella graduatoria degli idonei e, per quanto possibile, delle preferenze espresse nella domanda dai singoli candidati.

Gli aspiranti collocati utilmente nelle graduatorie di cui al comma precedente saranno ulteriormente convocati presso la Scuola sottufficiali di Taranto o di La Maddalena, a seconda della categoria/specialità assegnata, per le prove attitudinali orali, consistenti in un colloquio individuale, che escluderanno dalla graduatoria i non idonei, senza però modificare l'ordine degli idonei.

Art. 8.

Gli aspiranti idonei alle prove attitudinali orali saranno dichiarati vincitori del concorso ed inizieranno subito il corso. Essi saranno incorporati e contrarranno arruolamento volontario nel C.E.M.M., vincolandosi alla ferma volontaria di tre anni e sei mesi e sottoscrivendo apposito atto di arruolamento con il quale assumeranno la qualità di militare del C.E.M.M., e saranno assoggettati alle relative disposizioni di legge.

Il comando delle scuole sottufficiali curerà il rimborso agli interessati del biglietto di viaggio in ferrovia a tariffa militare in seconda classe per il percorso dal domicilio alla sede di convocazione. Il rimborso delle spese di viaggio per il rientro al domicilio non compete ai rinunciatari.

Art. 9.

Gli aspiranti residenti in Paesi extra-europei saranno convocati in data prossima a quella di inizio corso per essere sottoposti agli accertamenti fisico-attitudinali ed avviati, qualora collocati utilmente in graduatoria, alla scuola sottufficiali competente per le prove attitudinali orali e, se idonei, per l'incorporamento.

Essi dovranno sostenere a loro spese il viaggio di andata, ed eventualmente di ritorno, dalla residenza al confine con il territorio italiano, restando a carico dell'Amministrazione il solo viaggio in territorio nazionale.

Art. 10.

Il Ministero della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dall'arruolamento qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti richiesti per essere ammesso ai corsi per allievi sottufficiali della Marina militare.

Art. 11.

La ferma di tre anni e sei mesi decorrerà dalla data di incorporamento di cui all'art. 1.

Coloro che non si presenteranno in tempo utile alla scuola, o che, dopo la presentazione, non accetteranno l'ammissione alla Scuola ed al corso per la categoria/specialità a loro assegnata saranno considerati rinunciatari.

Il Ministero della difesa ha facoltà di disporre modifiche alle assegnazioni di cui al terzo comma dell'art. 7 se le attitudini manifestate dai singoli durante il periodo formativo o le esigenze di servizio lo richiedano.

Art. 12.

Per i giovani arruolati, i comandi delle scuole sottufficiali richiederanno d'ufficio i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di stato libero o da cui risulti lo stato di vedovo senza prole;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi pendenti (eventuale).

In caso di discordanza fra i dati dichiarati e sottoscritti dagli aspiranti e quelli risultati dai certificati richiesti d'ufficio, il Ministero della difesa potrà disporre il proscioglimento d'autorità dalla ferma, qualunque sia l'epoca in cui la discordanza venga riscontrata.

Art. 13.

Gli arruolati frequenteranno presso la Scuola sottufficiali un corso di istruzione della durata di circa tre anni per gli appartenenti alla specialità infermieri, di circa due anni per gli appartenenti alle specialità tecnici elettronici ed elettromeccanici e di circa un anno per gli appartenenti a tutte le altre categorie e specialità.

Per le specialità infermieri viene effettuato un solo corso con inizio al 15 settembre 1986. Al termine del corso triennale, gli idonei conseguono il titolo di « infermiere professionale di Stato ».

Art. 14.

Durante il corso il Ministero della difesa si riserva la facoltà di prosciogliere dall'arruolamento quegli allievi che non dessero affidamento di riuscita quali sottufficiali della Marina militare.

Gli allievi risultati non idonei al termine del periodo di formazione saranno prosciolti dalla ferma volontaria contratta.

La posizione militare degli allievi prosciolti agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva sarà definita in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Capitolo III

CARRIERA - TRATTAMENTO ECONOMICO - VANTAGGI

Art. 15.

Gli allievi arruolati con il presente bando conseguono ad anzianità, previo giudizio di idoneità, i gradi di:

comune di 1ª classe: al termine del terzo mese di servizio dall'arruolamento;

sottocapo: al compimento del settimo mese di servizio dall'arruolamento;

sergente: dal primo giorno successivo al compimento del dodicesimo mese di servizio dall'arruolamento.

I comuni di 1ª classe e i sottocapi, qualora giudicati non idonei all'avanzamento al grado superiore, saranno prosciolti d'autorità dalla ferma contratta.

Al termine della ferma di tre anni e sei mesi i sergenti possono partecipare, a domanda, a concorsi per titoli ed esami, per il passaggio nel servizio permanente.

I sergenti vincitori del concorso di cui al punto precedente sono iscritti nel ruolo dei sottufficiali del servizio permanente con il grado di secondo capo ed il loro avanzamento in carriera ha luogo secondo quanto previsto dalle leggi in vigore.

I sottufficiali trasferiti in servizio permanente possono, se idonei e in relazione alle disponibilità dei posti in organico:

percorrere tutta la carriera di sottufficiale, essere nominati ufficiale del Corpo unico specialisti della Marina militare e raggiungere il grado di capitano di corvetta;

concorrere, dopo conseguito apposito titolo di studio di scuola media superiore, alla nomina ad ufficiale del ruolo speciale con la possibilità di raggiungere il grado di capitano di vascello;

concorrere, tra il dodicesimo ed il ventesimo anno di servizio, per un impiego civile di Stato entrando, con l'anzianità ed il trattamento economico conseguiti, nei ruoli degli impiegati dell'Amministrazione statale, carriera esecutiva.

I sottufficiali della Marina militare possono inoltre partecipare ai concorsi per essere ammessi all'Accademia navale, purché abbiano conseguito uno dei titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi normali di detto istituto, non abbiano superato il ventottesimo anno di età, abbiano compiuto tre anni di servizio dei quali uno d'imbarco e siano riconosciuti idonei e meritevoli dalla commissione permanente di avanzamento sottufficiali.

Art. 16.

L'amministrazione della Marina militare fornirà gratuitamente agli incorporati alloggio, vitto (fino alla promozione a sergente) e vestiario nonché libri e materiale di cancelleria. In conseguenza l'arruolato non sopporterà spese di mantenimento durante il periodo di permanenza alle scuole sottufficiali.

La paga corrisposta sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni legislative sul servizio militare volontario in relazione alla anzianità di servizio e al grado rivestito.

Art. 17.

L'arruolamento volontario a ferma tre anni e sei mesi offre i seguenti vantaggi:

a) frequenza di un corso professionale teorico-pratico, di durata variabile da circa tre anni a circa un anno, a seconda della categoria/specialità assegnata, con susseguente qualificazione di mestiere, utile per un successivo inserimento nell'attività lavorativa pubblica e privata. Al termine della ferma sarà rilasciato, in relazione alla categoria/specialità assegnata, apposito certificato professionale riconosciuto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (circolare n. 9 del 16 marzo 1971);

b) trattamento economico proprio del personale volontario, con diritto alla percezione di una particolare indennità di cessazione dal rapporto di lavoro (premio di congedamento) in caso di congedamento al termine della ferma; tale premio è pari a trenta giorni dell'ultimo stipendio percepito per ogni anno, o frazione di anno superiore a sei mesi di servizio comunque prestato;

c) trattamento previdenziale con:

iscrizione d'ufficio nelle matricole della Gente di mare (marittimi);

assicurazione presso la Cassa nazionale per la previdenza marinara, per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria, a partire dal primo giorno successivo al compimento del servizio corrispondente a quello della ferma di leva marittima e fino al termine della ferma volontaria. I contributi assicurativi sono a totale carico della Marina militare; essi, all'atto del congedamento degli interessati, possono essere trasferiti a qualsiasi altra Cassa di previdenza, presso la quale costituiranno diritto al riconoscimento del servizio prestato nella Marina militare ai fini del trattamento di quiescenza per qualunque ulteriore attività lavorativa.

Art. 18.

In caso di congedamento il militare può usufruire delle seguenti agevolazioni:

a) riserva, senza concorso, di posti fra quelli resisi disponibili annualmente nelle categorie dei ruoli delle lavorazioni e dei servizi generali delle maestranze del Ministero della difesa, per il personale militare volontario specializzato, congedato senza demerito al termine della ferma o della rafferma, che ne faccia domanda nei termini previsti, a norma dell'art. 28 della legge 31 maggio 1975, n. 191;

b) conferimento, senza concorso, ai volontari congedati da non più di tre anni senza demerito, che ne facciano domanda nei termini prescritti e siano in possesso del titolo di studio richiesto, dei posti di impiego civile nell'Amministrazione della difesa riservati ai sottufficiali ai sensi degli articoli 57 e 59 della legge 31 luglio 1954, n. 599, e rimasti vacanti;

c) riserva di posti presso le amministrazioni, aziende, enti ed istituti per i quali si applica la legge 2 aprile 1968, n. 482, per i volontari specializzati congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma, che ne facciano domanda entro i termini prescritti e siano in possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 maggio 1985

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1985
Registro n. 17 Difesa, foglio n. 271

ALLEGATO *A*

N.

Applicare qui marche da bollo per L. 3.000 ed annullare

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 2ª Sezione - 00100 ROMA

(Scrivere stampatello una lettera per ogni casella)

Io sottoscritto:

cognome e nome

nato a comune di nascita prov.

il giorno mese anno 19 residente in comune di residenza

cap. prov. in via/piazza - numero

telefono prefisso numero telefonico

stazione ferroviaria più vicina . . . .

chiedo di essere arruolato quale allievo sottufficiale nella Marina militare con ferma volontaria di tre anni e sei mesi nella categoria o specialità che mi verrà assegnata come più adatta per le mie attitudini in sede di prove selettive.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe/vedovo (comunque senza prole);

di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali in corso, di non avere precedenti penali (1);

di non essere stato prosciolto d'autorità o d'ufficio da precedente arruolamento volontario in nessuna Forza armata o Corpo armato dello Stato per motivi sanitari, o disciplinari, o per inidoneità al grado superiore;

di essere in possesso del seguente titolo di studio che allego (2) . . . . . conseguito presso l'istituto o la scuola di . . . . nell'anno . . .

di trovarmi nella seguente posizione militare:

- ☐ appartenente alla leva di terra, distretto militare di . . . . c.a.p. . . . prov. . . .;
- ☐ appartenente alla leva di mare, capitaneria di porto di . . . . c.a.p. . . . prov. . . .;
- ☐ non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva;
- ☐ giudicato «rivedibile» nell'anno . . . per il motivo . . . .

NON SCRIVERE IN QUESTA COLONNA

ESCLUSO PER

- ☐ Domanda non firmata
- ☐ Domanda fuori termine
- ☐ Firma non autenticata
- ☐ Età
- ☐ Mancanza bollo
- ☐ Mancanza atto di assenso

☐ giudicato « abile arruolato » gode di congedo/rinvio per il motivo . . . . fino al . . . .;

☐ attualmente militare di leva dal (3) . . . . presso . . . . città . . . . via/piazza . . . . c.a.p. . . . prov. . . . . .;

di accettare qualsiasi destinazione di servizio.

Dichiaro inoltre di accettare la ferma di tre anni e sei mesi con decorrenza dal giorno di ammissione al corso d'istruzione (4); di saper/non saper nuotare.

Preferirei di essere assegnato ad una delle seguenti categorie (5):

. . . .

. . . .

. . . .

Chiedo che tutte le comunicazioni inerenti la presente domanda mi siano inviate al seguente indirizzo: cognome . . . . nome . . . . via/piazza . . . . . . n. . . città . . . c.a.p. . . prov. . . . . , , ,

Data, lì . . . .

Firma . . . .
(firma dell'interessato)

Visto per l'autenticità della firma dell'interessato (6):

Assentimento dei genitori o di chi ne fa le veci (7): (padre) . . . .
(madre) . . . .

Visto per l'autenticità della firma dei genitori (8):

Note:

(1) In caso contrario l'aspirante dovrà indicare le eventuali condanne riportate anche se sia stata concessa la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale. Dovranno altresì essere indicati gli estremi di eventuali procedimenti penali in corso e l'autorità giudiziaria procedente. Dovranno inoltre essere indicate le sentenze di proscioglimento con formula piena o a seguito di amnistia o per concessione del perdono giudiziale o per insufficienza di prove o perché l'imputato non è imputabile.

(2) La domanda per essere considerata valida dovrà essere corredata dall'originale o da copia del titolo di studio non inferiore alla licenza della scuola media inferiore.

(3) I militari in servizio nell'Esercito o nell'Aeronautica dovranno produrre una dichiarazione di nulla-osta all'arruolamento nella Marina militare rilasciata dalla Forza armata di appartenenza.

(4) I militari dovranno anch'essi impegnarsi a compiere una ferma di tre anni e sei mesi con decorrenza dal giorno di inizio corso di istruzione. Coloro che rivestano un grado dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso.

(5) Indicare in ordine di preferenza tre delle categorie elencate nell'art. 1 del bando di concorso.

(6) La firma dell'interessato, se maggiorenne, dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza o dalla capitaneria di porto o da un cancelliere o da un notaio ovvero dal comandante di Corpo qualora l'aspirante sia in servizio militare.

(7) (8) Necessario qualora il candidato non abbia compiuto i 18 anni. La firma di assentimento di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza o dalla capitaneria di porto o da un cancelliere o da un notaio ovvero dal comandante di Corpo qualora l'aspirante sia in servizio militare.

Nel caso che l'atto di assenso sia firmato da uno solo dei genitori dovranno essere documentati i motivi per cui manca l'assenso dell'altro genitore.

N.B. — I giovani residenti all'estero, all'atto della presentazione della domanda, dovranno allegare ad essa:

una dichiarazione dell'autorità diplomatica o consolare attestante l'eventuale ultima residenza dei genitori in Italia;

una dichiarazione vistata dalla predetta autorità e, se minorenni, controfirmata dai genitori, in cui si prende impegno a sostenere a proprie spese i viaggi di andata e ritorno al di fuori del confine del territorio italiano.

RACCOMANDATA A.R.

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 2ª Sezione - 00100 ROMA

Mittente: .

(2247)

Esito del concorso, per esami, ad un posto di maresciallo di prima classe dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, categoria musicanti, vice direttore della banda dell'Aeronautica militare in servizio permanente.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 15 giugno 1983, con il quale è indetto un concorso, per esami ad un posto di maresciallo di prima classe dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, categoria musicanti, vice direttore della banda dell'Aeronautica militare in servizio permanente;

Visto il decreto ministeriale in data 5 luglio 1984, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra (registrato alla Corte dei conti addì 11 agosto 1984, registro n. 27 Difesa, foglio 236);

Visto il risultato degli esami sostenuti dal candidato;

Decreta:

Malvone Vittorio, punti 15,39/20, è risultato idoneo al concorso per maresciallo di prima classe dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, categoria musicanti, vice direttore della banda dell'Aeronautica militare sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 marzo 1985

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1985
Registro n. 14 *Difesa, foglio n.* 400

(3209)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rinvio della pubblicazione dei diari delle prove dei concorsi, per esami, a trentadue posti di ragioniere, quarantotto posti di segretario tecnico, quaranta posti di coadiutore d'archivio e cinquanta posti di coadiutore dattilografo.

Attese le difficoltà di ordine organizzativo e logistico derivanti dal numero di domande pervenute si fa rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte dei seguenti concorsi alla *Gazzetta Ufficiale* del 30 novembre 1985:

a trentadue posti di ragioniere in prova (n. 13.787 domande);

a quarantotto posti di segretario tecnico in prova (n. 19.829 domande);

a quaranta posti di coadiutore d'archivio in prova (n. 35.948 domande);

a cinquanta posti di coadiutore dattilografo in prova (n. 15.354 domande).

I predetti concorsi sono stati indetti con decreti ministeriali 3 agosto 1983 e pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 22 febbraio 1984.

(3190)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a due posti di consigliere nella carriera direttiva del ruolo amministrativo dell'ispettorato tecnico dell'industria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del settembre 1982, n. 9, in data 14 febbraio 1985, è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1982, registro n. 9, foglio n. 209, concernente l'approvazione della graduatoria generale di merito del concorso, per esami, a due posti di consigliere in prova nella carriera direttiva del ruolo amministrativo dell'ispettorato tecnico dell'industria.

(3191)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a sei posti di ispettore nel ruolo tecnico della carriera direttiva dell'ispettorato tecnico dell'industria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del mese di settembre 1982, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è stato pubblicato, in data 14 febbraio 1985, il decreto ministeriale 2 giugno 1982, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1982, registro n. 9, foglio n. 208, che approva la graduatoria di merito del concorso, per esami, a sei posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico della carriera direttiva dell'ispettorato tecnico dell'industria, riservato a coloro che sono in possesso della laurea in ingegneria ad indirizzo meccanico, indetto con decreto ministeriale 6 aprile 1980.

(3193)

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Diari delle prove pratiche dei pubblici concorsi a posti di aiutante e di aiutante tecnico nei ruoli delle ex carriere esecutive degli aiutanti e degli aiutanti tecnici.

La prova pratica del pubblico concorso, per esami, a tredici posti di aiutante in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1984, registro n. 1 Sanità, foglio n. 340, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1984, avrà svolgimento in Roma presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299, con inizio alle ore 9, nei giorni sottoindicati:

per i candidati i cui cognomi inizino dalla lettera A alla lettera C compresa . . . . 21 ottobre 1985

per i candidati i cui cognomi inizino dalla lettera D alla lettera F compresa . . . . 22 ottobre 1985

per i candidati i cui cognomi inizino dalla lettera G alla lettera M compresa . . . . 23 ottobre 1985

per i candidati i cui cognomi inizino dalla lettera N alla lettera R compresa . . . . 24 ottobre 1985

per i candidati i cui cognomi inizino dalla lettera S alla lettera Z compresa . . . . 25 ottobre 1985

Le donne coniugate dovranno tener conto del cognome da nubile per individuare il giorno in cui dovranno presentarsi per l'espletamento della prova suddetta.

La prova pratica del pubblico concorso, per titoli ed esami, a diciotto posti, aumentati a ventuno, di aiutante tecnico in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva degli aiutanti tecnici dello Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 5 febbraio 1983, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1983, registro n. 3 Sanità, foglio n. 52, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 22 aprile 1983, avrà svolgimento in Roma presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299, con inizio alle ore 9, nei giorni sottoindicati:

per i candidati i cui cognomi inizino dalla lettera A alla lettera B compresa . . **11 novembre 1985**

per i candidati i cui cognomi inizino dalla lettera C alla lettera D compresa . . **12 novembre 1985**

per i candidati i cui cognomi inizino dalla lettera E alla lettera L compresa . 13 novembre 1985

per i candidati i cui cognomi inizino dalla lettera M alla lettera O compresa . 14 novembre 1985

per i candidati i cui cognomi inizino dalla lettera P alla lettera R compresa . 15 novembre 1985

per i candidati i cui cognomi inizino dalla lettera S alla lettera Z compresa . . 16 novembre 1985

Le donne coniugate dovranno tener conto del cognome da nubile per individuare il giorno in cui dovranno presentarsi per l'espletamento della prova suddetta.

(3088)

ISTITUTO CENTRALE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA APPLICATA ALLA PESCA MARITTIMA

Avviso relativo alla pubblicazione di concorsi per borse di studio

Nel Bollettino ufficiale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, piazzale di Porta Pia, 121 - 00198 Roma, parte III, n. 1 del 25 maggio 1985, sono stati pubblicati i seguenti concorsi per borse di studio:

(*Bando n.* 01/85) Scadenza 24 giugno 1985:

bando di concorso a quattordici borse di studio per laureati nell'ambito dei seguenti settori disciplinari:

laureati in scienze naturali o scienze biologiche;

laureati in matematica o informatica;

laureati in scienze chimiche;

laureati in scienze fisiche;

laureati in ingegneria elettronica;

laureati in veterinaria con specializzazione in ittiopatologia;

laureati in ingegneria navale;

laureati in scienze economiche e commerciali;

laureati in scienze giuridiche.

Possono prendere parte al concorso i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea indicata presso una università o istituto superiore, e che alla data di scadenza del bando non abbiano superato il trentesimo anno di età.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta semplice, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, piazzale di Porta Pia, 121 - 00198 Roma, entro e non oltre il 24 giugno 1985.

(*Bando n.* 02/85). Scadenza 24 giugno 1985:

bando di concorso a tre borse di studio per tecnici in possesso di diploma di maturità conseguito presso gli istituti nautici.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che abbiano conseguito il diploma di maturità presso gli istituti nautici.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano superato il trentesimo anno di età alla data di scadenza del bando.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, firmata dall'aspirante di proprio pugno, dovrà pervenire all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, piazzale di Porta Pia, 121 - 00198 Roma, entro e non oltre il 24 giugno 1985.

(3089)

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso di rettifica al concorso, per esami, a due posti di operatore specializzato elettrotecnico-elettronico manutentore e di lavorazione, di cui uno col mestiere di « elettricista » ed uno con quello di « elettricista elettronico » presso la manifattura tabacchi di Firenze. (Concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 129 del 3 giugno 1985).

Nel bando di concorso citato in epigrafe, alla pag. 3936 della *Gazzetta Ufficiale*, art. 4, secondo capoverso, dove è scritto: «... integrata da domande scritte d'ordine *tecnico*-pratico», leggasi: «... integrata da domande scritte d'ordine *teorico*-pratico».

(3247)

ISTITUTI ORTOPEDICI « RIZZOLI » DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di direttore amministrativo area affari generali

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore amministrativo - area affari generali (10° livello).

Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio protocollo dell'ente in Bologna.

(3227)

ISTITUTI OSPITALIERI VALDESI DI TORRE PELLICE

Concorsi a posti di personale di vari ruoli presso gli ospedali valdesi di Torre Pellice e Pomaretto

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale valdese di Torre Pellice:

tre posti di ausiliario;
quattro posti di infermiere professionale;
tre posti di applicato;

Ospedale valdese di Pomaretto:

quattro posti di infermiere professionale;

Ospedali valdesi di Torre Pellice e Pomaretto:

tre posti di tecnico di laboratorio.

Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Torre Pellice (Torino).

(3228)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 138 del 13 giugno 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Azienda servizi municipalizzati, in L'Aquila: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di capo servizio tecnico.

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma: Sessione di esami per l'iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo dei mediatori marittimi delle province di Roma, Viterbo, Terni, Rieti, Frosinone e Latina.

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1985, n. **15**.

Modifica della legge regionale 17 settembre 1984, n. 59, recante: « Interventi regionali per il quarantesimo anniversario degli eventi connessi al periodo bellico e della liberazione ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 9 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 3 della legge regionale 17 settembre 1984, n. 59, è così modificato:

« Art. 3.

Per l'attuazione delle finalità di cui al precedente art. 1 è altresì costituito il "comitato per le celebrazioni del quarantennale della liberazione".

Il comitato è composto:

a) dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, che lo presiede;

b) dal presidente del consiglio regionale o da un suo delegato;

c) dall'assessore alla cultura della regione Lazio o da un suo delegato;

d) dal sindaco del comune di Roma o da un suo delegato;

e) dal sindaco del comune di Cassino o da un suo delegato;

f) dai presidenti delle province del Lazio o da loro delegati;

g) dal presidente del "museo storico delle lotte di liberazione";

h) da un rappresentante dell'associazione nazionale famiglie italiane martiri (ANFIM);

i) da un rappresentante dell'associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI);

l) da un rappresentante della federazione italiana associazioni partigiani (FIAP);

m) da un rappresentante della federazione italiana volontari libertà (FIVL);

n) da un rappresentante dell'associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA);

o) da un rappresentante dell'associazione nazionale ex deportati nei campi di concentramento nazisti (ANED);

p) da un rappresentante della comunità israelitica di Roma.

Il comitato si avvale di una segreteria composta da due funzionari della regione Lazio designati dal Presidente della giunta regionale.

Il comitato è nominato con deliberazione della giunta regionale e resta in carica per la durata del programma degli interventi di cui al precedente art. 1.

Esso ha sede presso la presidenza della giunta regionale ed è da questa dotato delle attrezzature e dei servizi necessari per il suo funzionamento.

Spetta al comitato elaborare programmi coordinati di iniziative previste dal precedente art. 2 e sottoporli, per la conseguente approvazione, di volta in volta ai competenti organi della regione Lazio. I programmi devono essere corredati di una relazione illustrativa delle iniziative da attuare e del preventivo di spesa particolareggiato ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 18 febbraio 1985

PANIZZI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 16 febbraio 1985.

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 1985, n. **16**.

Norme per la formazione e la gestione del programma regionale per l'energia e norme applicative della legge nazionale 29 maggio 1982, n. 308, concernente: « Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 9 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

FORMAZIONE, STRUMENTI E GESTIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE PER L'ENERGIA

Art. 1.

Finalità

La regione Lazio, nell'ambito delle proprie competenze, concorre al perseguimento degli obiettivi della programmazione energetica nazionale promuovendo e coordinando iniziative volte a favorire ed incentivare il contenimento dei consumi di energia, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e l'attività di informazione e di formazione.

La regione Lazio con la presente legge emana le disposizioni attuative della legge 29 maggio 1982, n. 308.

Art. 2.

Strumenti di intervento

Per le finalità di cui all'art. 1, primo comma, della presente legge, la regione Lazio utilizza i seguenti strumenti:

1) programma regionale per l'energia in funzione delle esigenze del territorio, che deve contenere la determinazione degli obiettivi generali e prioritari della Regione in materia energetica, il rilevamento e la quantificazione dei bisogni e delle risorse energetiche disponibili, l'indicazione dei mezzi tecnici e finanziari necessari nonché le indicazioni per il coordinamento delle attività degli enti locali in materia energetica;

2) programmi settoriali di intervento che devono contenere, per i singoli settori di competenza regionale ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 308, gli obiettivi nonché i criteri di priorità e le indicazioni delle politiche a medio termine idonee al conseguimento degli obiettivi stessi;

3) direttiva annuale che, sulla base anche della verifica della spesa annuale pregressa, relativa ai vari settori di intervento in materia energetica ai sensi degli articoli 6, 8 e 12 della legge n. 308 del 1982, deve contenere le indicazioni per l'impostazione del bilancio annuale, relativamente agli stanziamenti finanziari correlati ai singoli settori di intervento citati, per una efficiente gestione delle risorse stesse, nonché la destinazione dei fondi assegnati alla Regione nell'ambito di ciascuno dei settori indicati negli articoli 6, 8 e 12 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

Per la predisposizione degli strumenti di cui al primo comma del presente articolo la Regione può realizzare forme di collaborazione, anche mediante specifiche convenzioni, con la

università con il comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), con l'ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), con l'ente nazionale idrocarburi (ENI), con il consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con l'azienda comunale elettricità ed acque (A.C.E.A.), con l'istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica del Lazio (I.R.S.P.E.L.) e con l'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio (E.R.S.A.L.), nonché con istituti di ricerca e di studio, con imprese industriali e di servizi, pubbliche e private, che operano nei diversi settori dell'energia.

Il programma regionale per l'energia, i programmi settoriali di intervento e la direttiva annuale, predisposti dall'assessorato competente in materia, sentito il parere del comitato tecnico per l'energia di cui al successivo art. 5, sono approvati dal Consiglio regionale su proposta della giunta regionale. L'assessore preposto ai problemi dell'energia, unitamente agli assessori all'industria, all'agricoltura ed ai lavori pubblici prima di sottoporre alla giunta regionale lo schema del programma regionale per l'energia e dei programmi settoriali di intervento, provvede a realizzare opportune consultazioni con gli enti locali, nonché con le organizzazioni sociali, sindacali ed imprenditoriali interessate ai problemi dell'energia.

Art. 3.

Attività di informazione e di formazione

La Regione, anche a supporto della programmazione energetica regionale, promuove iniziative per la diffusione dell'informazione sui problemi energetici nel territorio regionale e realizza attività di formazione e qualificazione professionale.

A questo fine:

a) istituisce una banca dati all'interno del sistema informativo regionale;

b) attua l'informazione tramite i mezzi di comunicazione ed altri strumenti promozionali, con apposite campagne per il risparmio energetico, nonché, per l'utilizzo delle fonti alternative di energia, anche attraverso il ricorso ad organizzazioni specializzate;

c) promuove corsi di formazione e perfezionamento in materia energetica sulla base della normativa prevista dalla legge regionale 6 aprile 1978, n. 14, e successive integrazioni e modificazioni, nonché tramite apposite convenzioni con l'università ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, art. 1, lettera *c*);

d) organizza corsi di qualificazione ed aggiornamento a carattere continuativo dei quadri regionali.

Art. 4.

Organismi regionali preposti all'attuazione della politica energetica di competenza regionale

Per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui alla presente legge sono istituiti, ai sensi dell'art. 15, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308:

a) il comitato tecnico per l'energia, di cui al successivo art. 5;

b) la struttura organizzativa regionale di coordinamento delle competenze regionali in materia di energia di cui al successivo art. 6.

Art. 5.

Comitato tecnico per l'energia

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è costituito il comitato teonico per l'energia con il compito:

a) di formulare proposte ed esprimere parere sulla materia energetica di competenza regionale disciplinata dalla presente legge;

b) di esprimere parere sugli schemi di deliberazione di cui all'art. 8 della presente legge da sottoporre alla giunta regionale;

c) di esaminare, prima della loro presentazione alla giunta regionale, gli schemi di deliberazioni di concessione di contributi di cui ai successivi art. 9, 10, 11, 12, 13 e 14 unitamente ai relativi progetti per investimenti superiori a lire 50 milioni;

d) di esprimere parere tecnico sulle proposte di programma regionale di sviluppo energetico e di programma settoriale di intervento;

e) di proporre le eventuali modifiche dei criteri per la valutazione dei parametri relativi alle categorie degli interventi di competenza della Regione previsti dalla legge 29 maggio 1982 n. 308, di cui alle deliberazioni del consiglio regionale previste dal successivo art. 8;

f) di concorrere, con proprio parere, alla redazione delle relazioni annuali di cui all'art. 7, ultimo comma, all'art. 9, penultimo comma ed all'art. 12, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308.

Il comitato tecnico per l'energia dura in carica tre anni, è presieduto dall'assessore preposto ai problemi dell'energia ed è composto da:

a) sei funzionari regionali, dei quali uno con compiti di segreteria, di cui tre dell'assessorato competente in materia di energia, uno dell'assessorato commerciale, industria ed artigianato, uno dell'assessorato ai lavori pubblici ed uno dell'assessorato agricoltura;

b) sei esperti esterni in materia d'energia e di programmazione economica e territoriale designati dalla giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare permanente;

c) due docenti universitari in discipline energetiche designati dal presidente della giunta regionale, un esperto del consiglio nazionale delle ricerche (CNR), uno del comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), uno dell'ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), uno dell'ente nazionale idrocarburi (ENI), uno dell'azienda comunale elettricità ed acque (ACEA), designati dai singoli enti di appartenenza;

d) un rappresentante della confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL-Lazio);

e) un esperto dell'istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica del Lazio (I.R.S.P.E.L.), uno dell'ente regionale di sviluppo agricolo del Lazio (E.R.S.A.L.) ed uno della finanziaria laziale di sviluppo (FI.LA.S), designati dai rispettivi enti.

I membri del comitato sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale.

Il comitato entrerà in funzione anche nel caso non sia stata completata la designazione dei rappresentanti degli organismi indicati nel secondo comma lettere *c*), *d*) ed *e*), del presente articolo.

Il comitato potrà essere articolato in più sezioni coordinate da un membro dello stesso, designato dal presidente del comitato, al fine del miglior espletamento delle sue funzioni.

Il presidente del comitato potrà, inoltre, fare intervenire, con ruolo consultivo, di volta in volta, altri funzionari della Regione, nonché studiosi, tecnici, esperti e rappresentanti di organizzazioni e di associazioni professionali interessate ai problemi dell'energia.

L'attività del comitato di cui al presente articolo deve essere coordinata con quella degli altri organismi consultivi regionali che hanno competenze analoghe negli specifici settori di intervento con le modalità che saranno previste dalle deliberazioni consiliari di cui al successivo art. 8.

Art. 6.

Struttura organizzativa regionale di coordinamento

Per l'attuazione delle competenze regionali in materia energetica è istituito il settore «energia» che opera alle dipendenze dell'assessore preposto ai problemi dell'energia.

Nell'ambito di tale settore sono individuati, per lo svolgimento delle attività sopra citate i seguenti uffici:

1) ufficio per l'attuazione delle convenzioni stipulate e da stipulare con l'ENEL, l'ENEA, l'ENI, l'IRI, le Università, il CNR e l'ACEA in conformità con le proposte contenute nel piano energetico nazionale approvato dal CIPE (comitato interministeriale per la programmazione economica), con provvedimento del 4 dicembre 1981 e con quanto previsto nell'art. 15 della citata legge n. 308 del 1982;

2) ufficio per l'attuazione delle attività di competenza regionale previste negli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente legge;

3) ufficio per l'attuazione delle competenze regionali previste dalla legge 10 gennaio 1983, n. 8 e dalla legge 30 aprile 1976, n. 373, per gli interventi di competenza regionale e per l'assistenza ed il supporto agli enti locali nell'attuazione di quanto di loro competenza ai sensi della citata legge n. 373 del 1976;

4) ufficio per l'attuazione delle competenze regionali di cui alle leggi regionali 30 aprile 1983, n. 30 e 30 aprile 1983, numero 31, sulla metanizzazione dell'alto Lazio e di quelle previste dalla legge 28 novembre 1980, n. 784, sulla metanizzazione del territorio regionale ricadente nella zona destinataria degli interventi straordinari nel mezzogiorno, nonché per le attività connesse con lo sviluppo della metanizzazione del Lazio.

I predetti uffici adempiono altresì nell'ambito delle proprie competenze allo svolgimento delle seguenti funzioni:

1) elaborazione della proposta di programma regionale per l'energia, delle direttive, nonché partecipazione alla predisposizione delle proposte dei programmi settoriali di intervento da parte degli altri assessorati per le specifiche materie;

2) coordinamento di concerto con gli altri assessorati per l'elaborazione della relazione annuale di cui agli articoli 7 e 9 della legge 29 maggio 1982, n. 308, da inviare al Ministero dell'industria, commercio ed artigianato e della relazione annuale di cui all'art. 12, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308, da inviare al Ministero dell'agricoltura;

3) attuazione e coordinamento delle attività d'informazione e di raccolta dati e collaborazione con l'assessorato competente alla realizzazione di corsi di formazione nonché di qualificazione e aggiornamento previsti dall'art. 3 della presente legge;

4) funzioni di supporto tecnico agli altri assessorati nelle istruttorie relative a deliberazioni attinenti materie energetiche.

La citata struttura svolge le funzioni di segreteria del comitato di cui al precedente art. 5 fornendo gli elementi necessari per il completo e corretto espletamento delle funzioni di detto organismo, nonché le altre funzioni che saranno attribuite con deliberazioni consiliari.

Gli assessorati regionali agricoltura, lavori pubblici ed industria tramite proprie strutture provvederanno agli adempimenti previsti dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della presente legge.

Per l'attuazione delle competenze di cui alla presente legge la Regione può utilizzare, eventualmente anche mediante comando, personale qualificato dell'ENEA, dell'ENEL, dell'ENI, del CNR e delle università.

Art. 7.
Utilizzazione degli uffici dei comuni e delle province

La Regione, con successivo atto legislativo, individuerà gli enti, tra quelli indicati all'art. 7, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308, ai quali delegare le funzioni previste nello stesso comma, nonché i contenuti e la procedura della delega.

Il provvedimento di delega di cui al precedente comma sarà elaborato nel rispetto delle leggi regionali sulla delega di funzioni amministrative agli enti locali e sulle procedure della programmazione. Nelle more del provvedimento di cui al primo comma del presente articolo, ai sensi dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione e dell'art. 42, ultimo comma, dello Statuto della regione Lazio, la Regione può avvalersi degli uffici dei comuni e delle province per l'istruttoria delle domande degli interessati intese ad ottenere i contributi di cui alla presente legge. Le modalità dell'utilizzazione saranno definite con le deliberazioni attuative di cui all'art. 8 della presente legge.

Titolo II
NORME APPLICATIVE DELLA LEGGE 29 MAGGIO 1982, N. 308

Art. 8.
Definizione delle tipologie, procedure e priorità per la concessione dei contributi e ripartizione dei fondi

Per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 6, 8 e 12 della legge 29 maggio 1982, n. 308, entro sessanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, sentito il parere del comitato tecnico di cui al precedente art. 5, propone al consiglio regionale l'approvazione delle deliberazioni consiliari predisposte rispettivamente dagli assessorati regionali lavori pubblici, industria ed agricoltura. Tali deliberazioni stabiliscono, in applicazione della presente legge ed in conformità con le norme e le direttive nazionali, in particolare in applicazione dell'art. 7, secondo comma, e dell'art. 8, ultimo comma, della legge n. 308 del 1982:

a) le tipologie d'intervento e le tecniche di recupero e risparmio energetico e di produzione di energia di fonti rinnovabili;

b) le procedure e le modalità da osservare per la richiesta, la concessione dei contributi previsti dalla legge 29 maggio 1982, n. 308;

c) i criteri di priorità per la concessione dei benefici;

d) la ripartizione, nell'ambito di ciascuno dei settori indicati negli articoli 6, 8 e 12 della legge 29 maggio 1982, n. 308, della quota parte prevista dai successivi articoli dei fondi assegnati alla Regione, salvo quanto disposto dall'art. 17 della presente legge;

e) le procedure per l'esercizio delle funzioni regionali di istruttoria e di verifica di cui al successivo art. 15, nonché le modalità per l'utilizzazione degli uffici dei comuni e delle province a norma del precedente art. 7.

Art. 9.
Interventi nel settore dell'edilizia ad uso civile

Per incentivare la realizzazione di iniziative volte a favorire il contenimento dei consumi di energia primaria e l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili nella climatizzazione degli ambienti nel settore dell'edilizia, di cui all'art. 6 della legge 29 maggio 1982, n. 308, da attuarsi su edifici e pertinenze ad uso civile, viene riservato il 70 per cento della quota parte dei fondi assegnati alla regione Lazio, di cui alle tabelle 3 e 4, punto 7, della delibera del CIPE (comitato interministeriale programmazione economica) dell'8 giugno 1983.

Per ciascuna delle tipologie di cui al seguente comma le disponibilità finanziarie vengono ripartite con la deliberazione predisposta dall'assessorato ai lavori pubblici in relazione al carattere privato o pubblico dell'edificio.

Allo scopo di conseguire una economia ottimale nel settore dell'edilizia la deliberazione predisposta ai sensi dell'art. 6 della legge n. 308 del 1982 terrà conto, nella ripartizione di fondi disponibili, delle seguenti due tipologie:

1) edifici a destinazione residenziale;

2) edifici a destinazione sociale.

Nell'ambito della tipologia, edifici a destinazione sociale, la suddetta deliberazione terrà altresì conto, nell'individuazione delle priorità, delle seguenti categorie:

a) edifici destinati ad istituti scolastici;

b) edifici destinati ad ospedali ed a case di cura;

c) edifici destinati ad alberghi ed attrezzature turistiche;

d) edifici destinati ad edifici pubblici;

e) edifici destinati ad attrezzature sportive.

Art. 10.
Interventi nei settori dell'edilizia industriale, artigianale e commerciale

Per incentivare la realizzazione di iniziative volte a favorire il risparmio energetico nella climatizzazione degli ambienti ad uso industriale, artigianale e commerciale, ai sensi di quanto disposto all'art. 6 della legge 29 maggio 1982, n. 308, viene riservato il 20 per cento della quota parte dei fondi assegnati alla regione Lazio di cui alle tabelle 3 e 4, punto 7, della delibera del CIPE (comitato interministeriale programmazione economica) dell'8 giugno 1983.

Art. 11.
Interventi nel settore dell'edilizia rurale ed agricola

Per incentivare la realizzazione di iniziative volte a favorire il risparmio energetico nella climatizzazione degli ambienti adibiti ad uso agricolo, zootecnico e forestale e per la realizzazione e l'utilizzo di impianti fotovoltaici e/o di altra fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica per edifici rurali non elettrificati, abitati stabilmente dal conduttore del relativo fondo, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 maggio 1982, numero 308, viene riservato il 10 per cento della quota parte dei fondi assegnati alla regione Lazio di cui alle tabelle 3 e 4, punto 7, della delibera del CIPE (comitato interministeriale programmazione economica) dell'8 giugno 1983.

Art. 12.
Interventi per il contenimento dei consumi energetici nel settore industriale

La regione Lazio, in applicazione di quanto disposto dall'art. 8 della legge 29 maggio 1982, n. 308, concede contributi in conto interessi per mutui fino a dieci anni ovvero, in alternativa su richiesta direttamente inoltrata dall'interessato, contributi in conto capitale fino al 25 per cento della spesa pre-

ventivata e con il limite di lire 500 milioni, per la realizzazione di impianti fissi, di sistemi o componenti idonei a contenere i consumi di energia primaria nel settore industriale.

Le iniziative ammesse al contributo devono conseguire per gli impianti una economia non inferiore al 15 per cento dei consumi iniziali di idrocarburi e di energia elettrica, sia per i servizi generali, sia per usi industriali e/o di processo.

Per la concessione dei contributi in conto interessi di cui al primo comma del presente articolo la Regione stipula una convenzione per disciplinare i rapporti con gli istituti di credito a medio termine e altri istituti autorizzati ai sensi del terzo comma del punto 7 della delibera del CIPE (comitato interministeriale per la programmazione economica) dell'8 giugno 1983.

Per finanziare le iniziative di cui al primo comma del presente articolo, viene riservato l'80 per cento della quota parte dei fondi assegnati alla regione Lazio, secondo le percentuali fissate dalla tabella 2, allegata alla delibera del CIPE dell'8 giugno 1983.

Art. 13.

Interventi per il contenimento di consumi energetici nel settore agricolo

La regione Lazio, in applicazione di quanto disposto dall'art. 8 della legge 29 maggio 1982, n. 308, concede contributi in conto interessi per mutui fino a dieci anni ovvero, in alternativa, su richiesta inoltrata direttamente dall'interessato, contributi in conto capitale fino al 25 per cento della spesa preventivata e, con il limite di lire 500 milioni, per la realizzazione di impianti idonei a ridurre il consumo di energia primaria nel settore agricolo.

Le iniziative ammesse al contributo devono conseguire per gli impianti una economia non inferiore al 15 per cento dei consumi iniziali di idrocarburi e di energia elettrica, sia per i servizi generali, sia per gli usi industriali e/o di processo.

Per la concessione dei contributi in conto interessi di cui al primo comma del presente articolo la Regione stipula una convenzione per disciplinare i rapporti con gli istituti di credito agrario di miglioramento ai sensi del terzo comma del punto 7) della delibera del CIPE (comitato interministeriale per la programmazione economica) dell'8 giugno 1983.

Per finanziare le iniziative di cui al precedente primo comma, viene riservato il 20 per cento della quota parte dei fondi assegnati alla regione Lazio, secondo le percentuali fissate dalla tabella 2, allegata alla delibera del CIPE dell'8 giugno 1983.

Art. 14.

Produzione d'energia da fonti rinnovabili nel settore agricolo

Per la realizzazione di investimenti volti a dotare le aziende singole, associate e consortili di impianti per la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili, la Regione, in conformità con l'art. 12 della legge 29 maggio 1982, n. 308, e con le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'agricoltura 16 marzo 1983, concede contributi in conto capitale nella misura del 50 per cento della spesa ammessa, elevabili al 60 per cento per le cooperative; per la parte di spesa non coperta dal contributo predetto la Regione concorre nel pagamento degli interessi sui mutui ventennali contratti con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario di miglioramento. Detto concorso non potrà superare la differenza tra il tasso di riferimento ed il tasso agevolato previsto a carico dei mutuatari per le operazioni di credito agrario di miglioramento.

Possono accedere ai benefici previsti dal presente articolo per iniziative a scala territoriale anche l'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio (E.R.S.A.L.), le comunità montane, i comuni ed i consorzi di bonifica.

I progetti relativi ad iniziative di detti enti devono comprendere tutte le fasi, iniziali e finali, delle tecnologie prescelte al fine di renderle operanti sino all'utilizzazione finale dell'energia prodotta.

Art. 15.

Funzioni di istruttoria e di verifica

La funzione istruttoria delle domande intese ad ottenere i contributi per gli interventi di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della presente legge, nonché quella di verifica degli interventi, sono svolte direttamente dalla Regione tramite le proprie strutture tecnico-amministrative in attesa del provvedimento legislativo di delega agli enti locali di cui al precedente art. 7.

Nel frattempo, a tale scopo, la Regione può avvalersi degli uffici e degli organi tecnici dello Stato, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308, nonché degli uffici dei comuni e delle province, ai sensi dell'art. 7 della presente legge.

I criteri e le modalità attuative della presente disposizione saranno definite con le deliberazioni consiliari di cui all'art. 8 della presente legge.

Art. 16.

Competenze della giunta regionale

La giunta regionale:

a) propone al consiglio regionale l'approvazione degli strumenti di intervento di cui al precedente art. 2;

b) delibera la concessione dei contributi previsti dalla presente legge;

c) promuove gli opportuni adempimenti per attuare il dispositivo dell'art. 9, quarto comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308;

d) autorizza il proprio presidente a stipulare le convenzioni di cui all'art. 2 della presente legge, nonché quelle con gli istituti di credito, di cui ai precedenti articoli 12 e 13 per attuare le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 29 maggio 1982, n. 308;

e) determina i parametri relativi alle categorie di priorità di cui alle deliberazioni consiliari, approvate ai sensi dell'art. 8 della presente legge.

La giunta regionale con propria deliberazione dispone la decadenza e/o la revoca del contributo, stabilendo tempi e modi per la restituzione di quanto percepito, maggiorato degli interessi, qualora si verifichino le condizioni di seguito specificate:

1) siano state fornite dal richiedente indicazioni non veritiere;

2) i finanziamenti siano stati utilizzati per finalità diverse;

3) gli interventi non siano stati attuati nei tempi indicati, senza giustificato motivo;

4) non siano stati raggiunti gli obiettivi del progetto per causa imputabile al soggetto destinatario del finanziamento o suoi aventi causa.

Art. 17.

Disposizioni finanziarie

Ai sensi dell'art. 16 della legge 29 maggio 1982, n. 308, i contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con analoghe incentivazioni previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato avvero della Regione.

Fermo restando quanto disposto dal precedente comma, possono usufruire degli incentivi previsti dalla presente legge anche i progetti di impianti che utilizzano fonti rinnovabili di energia che siano integrati e/o complementari con progetti operativi realizzati in applicazione del regolamento (CEE) n. 2618/1980 o con progetti di impianti di trattamento di rifiuti in base a processi di recupero e/o autoapprovvigionamento energetico ai sensi delle vigenti normative in materia.

Le somme assegnate, preventivamente, per finanziare gli interventi riferiti alle diverse categorie tipologiche ovvero settori omogenei, relativi ai precedenti articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 e non utilizzate, potranno essere trasferite, previa autorizzazione del CIPE (comitato interministeriale per la programmazione economica) ai sensi dell'art. 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308, con deliberazione della giunta regionale, ad altre categorie tipologiche ovvero settori omogenei, nell'ambito dei rispettivi articoli di riferimento.

Le somme non impegnate entro l'esercizio finanziario di competenza sono conservate tra i residui di stanziamento del solo anno successivo, ai sensi dell'art. 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308, e secondo le modalità previste per i fondi, di cui all'art. 33, primo comma, lettera *b*), della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.

Art. 18.

Stanziamenti di bilancio

Per l'attuazione degli interventi previsti negli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della presente legge è autorizzata per l'anno 1984 la spesa di complessive L. 55.058.200.000, che viene iscritta in termini di competenza nei seguenti capitoli che vengono istituiti nel bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1984, con gli stanziamenti a fianco di ciascuno indicati:

cap. 24101 - « Contributi in conto capitale per il contenimento dei consumi di energia primaria e l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili nella climatizzazione degli ambienti nel settore dell'edilizia »: L. 31.136.140.000 (art. 9 della presente legge);

cap. 24102 - « Contributi in capitale per la realizzazione di iniziative volte a favorire il risparmio energetico nella climatizzazione degli ambienti ad uso industriale, artigianale e commerciale »: L. 8.896.040.000 (art. 10 della presente legge);

cap. 24103 - « Contributi in capitale per la realizzazione di iniziative volte a favorire il risparmio energetico nella climatizzazione degli ambienti adibiti ad uso agricolo, zootecnico e forestale per la realizzazione e l'utilizzo di impianti fotovoltaici e/o di altra fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica per edifici rurali non elettrificati, abitati stabilmente dal conduttore del relativo fondo »: L. 4.448.020.000 (art. 11 della presente legge);

cap. 24201 - « Contributi in conto interessi per mutui a dieci anni e/o contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti fissi, di sistemi o componenti idonei a contenere i consumi di energia primaria nel settore industriale »: lire 8.462.400.000 (art. 12 della presente legge);

cap. 24203 - « Contributi in conto interessi per mutui fino a dieci anni e/o contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti fissi, di sistemi o componenti idonei a contenere i consumi di energia primaria nel settore agricolo »: lire 2.115.600.000 (art. 13 della presente legge).

Alla copertura dei predetti oneri, corrispondenti alle quote assegnate alla regione Lazio con la delibera del CIPE (comitato interministeriale per la programmazione economica) in data 8 giugno 1983 a valere sulle disponibilità di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, si provvede mediante riduzione per l'importo di L. 55.058.200.000 del cap. 25802 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1984 ai sensi dell'art. 20, quarto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.

Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 14 della presente legge la spesa complessiva di L. 4.198.000.000 assegnata con deliberazione del CIPAA (comitato interministeriale per la politica agricola ed alimentare) del 24 gennaio 1984 e del 9 febbraio 1984 viene iscritta, in termini di competenza, al capitolo 24301 di L. 3.552.000.000 ed al cap. 24302 per L. 646.000.000, istituiti con legge regionale 7 gennaio 1985, n. 5, relativa alla variazione di bilancio 1984, in aggiunta agli stanziamenti recati dalla medesima legge.

Per le finalità previste all'art. 2, penultimo comma, della presente legge è altresì autorizzata per l'anno 1984, la spesa di lire 500 milioni che viene iscritta, in termini di competenza e di cassa, al cap. 24500 che viene istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1984 con la seguente denominazione: « Spesa concernente la stipula delle convenzioni di cui all'art. 15, terzo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308 » mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 29001 del bilancio del medesimo anno.

Per gli adempimenti di cui all'art. 3 della presente legge è autorizzata altresì per l'anno 1984 la spesa di lire 400 milioni che viene iscritta, in termini di compentenza e di cassa, nel cap. 24501 che si istituisce con la seguente denominazione: « Spese per attività di informazione, formazione e qualificazione in materia energetica », mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 29001 del medesimo bilancio.

Art. 19.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 19 febbraio 1985

PANIZZI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 18 febbraio 1985.

(2699)

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 1985, n. **17.**

Iniziative regionali per la promozione degli scambi socio-culturali bilaterali e multilaterali in favore dei giovani, l'informazione e l'attuazione delle politiche e dei regolamenti comunitari in materie di competenza regionale.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 7 del 9 marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

FINALITÀ DELLA LEGGE

Art. 1.

Obiettivi

La regione Lazio, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 1980 e nel quadro degli accordi stipulati dal Ministero degli affari esteri, partecipa con propri progetti alla formulazione ed all'attuazione delle attività e degli scambi previsti dai protocolli bilaterali e multilaterali e promuove iniziative tese a realizzare scambi di esperienze con lo scopo di favorire l'armonico sviluppo sociale della Regione.

Inoltre promuove attività di informazione, nell'ambito del proprio territorio, sulle politiche comunitarie in materie trasferite alle regioni e sulle procedure per ottenere finanziamenti e contributi comunitari.

Art. 2.

Interventi regionali

Per la realizzazione delle finalità della presente legge, la Regione, nello spirito di cui al precedente art. 1, promuove ed attua:

a) progetti di scambi ed attività di carattere sociale, culturale e professionale di particolare importanza per una migliore socializzazione, formazione e qualificazione dei giovani;

b) convegni e studi per lo scambio di esperienze tra giovani operatori pubblici o privati del Lazio e giovani operatori di altri Paesi impegnati in attività analoghe;

c) incontri di informazione tra esperti dei problemi giovanili della regione Lazio, dei Paesi comunitari ed extracomunitari con i quali il Ministero degli affari esteri ha stipulato protocolli di scambi;

d) gemellaggi della regione Lazio con enti di pari livello e di enti locali regionali con enti corrispondenti di Paesi esteri non previsti dalla legge regionale 25 maggio 1982, n. 21;

e) attività di informazione sulle politiche comunitarie e sugli strumenti di intervento finanziario con particolare riguardo all'applicazione dei regolamenti ed all'attuazione delle direttive della CEE (Comunità economica europea) in materie trasferite alle regioni, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 3.

Finanziamento degli interventi ed enti beneficiari

La Regione cura la realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 2 direttamente ed indirettamente tramite enti pubblici, enti privati giuridicamente riconosciuti, nonché associazioni non riconosciute, non aventi fine di lucro, sempreché costituite per atto pubblico o per atto privato registrato.

Per l'attuazione degli interventi indiretti la Regione concede contributi fino all'ammontare del 50 per cento delle spese preventivate ed ammesse nel piano annuale approvato dal consiglio regionale, detratti gli eventuali contributi o sussidi ottenuti da pubbliche amministrazioni.

I contributi regionali sono concessi agli enti descritti al precedente primo comma che hanno la sede legale nella regione Lazio, che operano nel settore della promozione socio-educativa e/o degli scambi socio-culturali internazionali ed i cui progetti,

già recepiti nei protocolli o negli accordi internazionali, sono stati ammessi nel piano annuale approvato dal consiglio regionale.

Titolo II

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

Art. 4.

Competenze del consiglio regionale

Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale e nel rispetto dei programmi pluriennali di sviluppo di cui alla legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, approva entro il 15 aprile di ogni anno un piano degli interventi diretti ed indiretti previsti dalla presente legge contenente l'assegnazione dei fondi destinati alla loro esecuzione nell'anno in corso ed in quello successivo.

Art. 5.

Competenze della giunta regionale

La giunta regionale:

1) promuove forme di collaborazione con gli enti di cui al precedente art. 3 per finalizzare la presentazione di progetti di interventi regionali indiretti agli obiettivi di cui al precedente art. 1;

2) propone, sulla base delle disponibilità di bilancio, per l'approvazione del consiglio regionale, il piano degli interventi sia diretti che indiretti da attuare nell'anno in corso ed in quello successivo, tenuto anche conto dei programmi annualmente redatti dalle amministrazioni provinciali concernenti iniziative similari previste dalla legge regionale 25 maggio 1982, n. 21.
Tale proposta di piano, contenente anche l'indicazione degli importi dei contributi da assegnare agli enti beneficiari, viene trasmessa, entro il 15 marzo di ogni anno, al consiglio regionale unitamente ad una relazione sulle iniziative svolte nell'anno precedente e su quelle in corso di svolgimento;

3) cura l'attuazione degli interventi diretti e di quelli straordinari nei limiti di cui al successivo art. 7, coordina ed assicura la realizzazione degli interventi indiretti;

4) collabora con gli enti di cui al precedente art. 3 per offrire ai partecipanti agli scambi culturali la conoscenza della realtà geografica, storica, sociale ed istituzionale del Lazio;

5) emana, nel rispetto delle specifiche normative di carattere generale sia statali che regionali, proprie istruzioni per la presentazione dei progetti e per la rendicontazione e relativo controllo di conformità, congruità ed inerenza delle spese concernenti gli interventi regionali.

A tal fine predispone i formulari che devono essere compilati dai proponenti le iniziative per l'uniformità delle procedure amministrative e contabili inerenti le seguenti fasi:

a) presentazione alla Regione dei progetti e relative domande di contributi;

b) organizzazione e realizzazione delle iniziative ed erogazione contributi;

c) rendicontazione delle spese per tutti i tipi di interventi;

d) controllo da parte degli uffici regionali competenti delle documentazioni e dei rendiconti consuntivi delle spese effettuate per la realizzazione dei progetti.

Gli uffici regionali forniscono la collaborazione necessaria per la definizione dei progetti ed attuano verifiche specifiche nelle varie fasi di realizzazione degli stessi.

Titolo III

PROCEDURE AMMINISTRATIVE E CONTABILI E DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRANSITORIE

Art. 6.

Presentazione progetti e domande

I progetti di interventi indiretti e le relative domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi di cui alla presente legge devono essere presentati dagli enti e dalle associazioni di cui al precedente art. 3 alla giunta regionale entro il 15 settembre di ogni anno corredate dei seguenti documenti:

1) programma delle iniziative che si intendono realizzare nell'anno successivo e relazione illustrativa sui contenuti, modalità di realizzazione e finalità;

2) piano finanziario in ordine alle iniziative da realizzare;

3) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente giuridicamente riconosciuto o dell'associazione riconosciuta.

Dopo il perfezionamento degli accordi e protocolli internazionali da parte del Ministero degli affari esteri la giunta regionale predispone il piano degli interventi di cui al precedente art. 5 che successivamente sottopone all'approvazione del consiglio regionale.

Gli enti e le associazioni i cui progetti sono stati approvati dal consiglio regionale sono tenuti ad inviare entro il 15 giugno di ogni anno i seguenti documenti:

a) il piano operativo dettagliato dei progetti ammessi a contributi;

b) l'impegno finanziario a copertura della quota di propria competenza;

c) una dichiarazione del proprio legale rappresentante attestante, sotto la propria responsabilità, che per la stessa attività non sono stati concessi contributi da altre pubbliche amministrazioni né contributi o sussidi regionali. Nel caso in cui il beneficiario abbia ottenuto la concessione di contributi o sussidi la dichiarazione deve contenere l'indicazione dell'ente erogante e l'ammontare delle provvidenze assegnate;

d) il rendiconto consuntivo per eventuali somme erogate dalla Regione relative ad esercizi finanziari precedenti per finalità previste dalla presente legge. In mancanza gli interessati decadono dal diritto al contributo assegnato per l'anno in corso.

Art. 7.

Interventi straordinari

Interventi straordinari, finanziabili dopo l'approvazione del piano annuale di interventi diretti ed indiretti, sono quelli collegati a particolari eventi contingenti ed imprevisti.

Una quota, pari al 20 per cento della somma totale disponibile in bilancio, è destinata dalla giunta regionale, agli interventi straordinari e viene incrementata con eventuali somme impegnate e non spese per gli interventi diretti ed indiretti ammessi nel piano annuale approvato dal consiglio regionale ma successivamente non realizzati.

Dell'utilizzo di tale quota e delle singole iniziative realizzate la giunta regionale fornisce apposita relazione annuale, corredata di rendicontazione, entro il mese di febbraio dell'esercizio finanziario successivo.

Art. 8.

Erogazione dei contributi e rendicontazione delle spese

L'anticipo del 70 per cento dei contributi per interventi diretti, indiretti e straordinari, ha luogo con emanazione di una ordinanza del presidente della giunta regionale subordinatamente alla presentazione da parte dei beneficiari di tutti i documenti previsti dal precedente art. 6, terzo comma, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*).

Il saldo del 30 per cento dei contributi di cui al precedente comma viene erogato dalla giunta regionale successivamente alla presentazione da parte dei beneficiari di una relazione dettagliata per ciascun progetto realizzato, sui risultati conseguiti, corredata di rendiconto analitico delle spese sostenute con particolare riferimento alle singole voci indicate nel piano operativo.

Sia la relazione che il relativo rendiconto delle spese devono essere presentati entro sessanta giorni dall'avvenuta realizzazione dei progetti.

Qualora le spese sostenute risultino inferiori a quelle previste dal progetto approvato o dal relativo piano operativo, il contributo regionale sarà decurtato in proporzione alle spese sostenute.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1984 si autorizza la spesa complessiva di lire 100 milioni mediante prelevamento di identica somma dal cap. 29001 del bilancio 1984 e relativa iscrizione in termini di competenza e di cassa ai seguenti capitoli di nuova istituzione con le denominazioni e gli stanziamenti a fianco indicati:

cap. 25162: « Spese relative all'attività di informazione, scambi internazionali, convegni e gemellaggi di cui all'art. 2 della legge regionale 19 febbraio 1985, n. 17 », L. 100.000.000;

cap. 25163: « Contributi ad associazioni ed enti pubblici e privati per le iniziative di cui all'art. 2 della legge regionale 19 febbraio 1985, n. 17 », per memoria.

Per gli anni successivi, alla quantificazione e copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvederà con le leggi di autorizzazione dei bilanci di previsione.

Art. 10.

Norma transitoria

In sede di prima applicazione ed in deroga a quanto stabilito dalla presente legge per l'anno finanziario 1984 la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, determina le iniziative da ammettere ai benefici della presente legge, individuandole tra quelle recepite nei protocolli o negli accordi internazionali, fissando altresì la misura del concorso nelle spese previste per l'attuazione delle iniziative.

Le somme da accreditare agli enti beneficiari verranno erogate dietro presentazione del rendiconto consuntivo delle spese sostenute.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 19 febbraio 1985

PANIZZI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 18 febbraio 1985.

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 1985, n. **18.**

Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 1985, n. 17, recante: « Iniziative regionali per la promozione degli scambi socio-culturali bilaterali e multilaterali in favore dei giovani, l'informazione e l'attuazione delle politiche e dei regolamenti comunitari in materie di competenza regionale ».

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 9 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il testo degli articoli 9 e 10 della legge regionale 19 febbraio 1985, n. 17, recante: « Iniziative regionali per la promozione degli scambi socio-culturali bilaterali e multilaterali in favore dei giovani, l'informazione e l'attuazione delle politiche e dei regolamenti comunitari in materie di competenza regionale » è sostituito dal seguente:

« Art. 9. (*Disposizioni finanziarie*). — Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1985 si autorizza la spesa complessiva di lire 1.000 milioni mediante prelevamento di identica somma dal cap. 31001 del bilancio 1985 a relativa iscrizione in termini di competenza e di cassa ai seguenti capitoli di nuova istituzione con le denominazioni e gli stanziamenti a fianco indicati:

cap. 26162: « Spese relative all'attività di informazione, scambi internazionali, convegni e gemellaggi di cui all'art. 2 della legge regionale 19 febbraio 1985, n. 17 » L. 650.000.000;

cap. 26163: « Contributi ad associazioni ed enti pubblici e privati per le iniziative di cui all'art. 2 della legge regionale 19 febbraio 1985, n. 17 » L. 350.000.000.

Per gli anni successivi, alla quantificazione e copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvederà con le leggi di autorizzazione dei bilanci di previsione.

Art. 10. (*Norma transitoria*). — In sede di prima applicazione ed in deroga a quanto stabilito dalla presente legge per l'anno finanziario 1985 la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, determina le iniziative da ammettere ai benefici della presente legge, individuandole tra quelle recepite nei protocolli o negli accordi internazionali, fissando altresì la misura del concorso nelle spese previste per l'attuazione delle iniziative ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 19 febbraio 1985

PANIZZI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 18 febbraio 1985.

(2700)

REGIONE VENETO

Avviso di rettifica alla legge regionale 27 novembre 1984, n. 59, recante norme per il miglioramento organizzativo dei mercati all'ingrosso. (Legge pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 55 del 30 novembre 1984 e ripubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 15 del 18 gennaio 1985).

Nella legge citata in epigrafe, all'art. 2, ultimo comma, in luogo di: « ... disposizioni esecutive per *l'avviso* e l'organizzazione operativa del S.I.M.I. », leggasi: « ... disposizioni esecutive per *l'avvio* e l'organizzazione operativa del S.I.M.I. ».

(3213)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

PIEMONTE

◇ **Libreria BERTOLOTTI** Corso Roma, 122 15100 ALESSANDRIA
◇ **Libreria BOFFI** Via del Martiri, 31 15100 ALESSANDRIA
◇ **Ditta I.C.A.** Via De Rolandis 14100 ASTI
◇ **Casa Editrice ICAP** Piazza D. Galimberti, 10 12100 CUNEO
◇ **Libreria SALOMONE** Via Roma, 64/D 12100 CUNEO
◇ **Casa Editrice ICAP** Via V. Emanuele, 19 12051 ALBA (Cuneo)
◇ **GALLERIA DEL LIBRO** Corso Garibaldi, 10 28100 NOVARA
◇ **Casa Editrice ICAP** Via Monte di Pietà, 20 10122 TORINO
◇ **Ditta I.C.A.** Via G. Ferraris, 73 14100 VERCELLI
◇ **Libreria GIOVANNACCI** Via Italia, 6 13051 BIELLA (Vercelli)

VALLE D'AOSTA

◇ **Libreria MINERVA** Via del Tillier, 34 11100 AOSTA

LOMBARDIA

◇ **Libreria LORENZELLI** Viale Papa Giovanni XXIII, 74 24100 BERGAMO
◇ **Libreria QUERINIANA** Via Trieste, 13 25100 BRESCIA
◇ **Libreria NANI** Via Cairoli, 14 22100 COMO
◇ **Ditta I.C.A.** Piazza Gallina, 3 26100 CREMONA
◇ **Libreria DI PELLEGRINI** Corso Umberto I, 32 46100 MANTOVA
◇ **Libreria TICINUM** Corso Mazzini, 2/C 27100 PAVIA
◇ **Libreria ALESSO** Via dei Caimi, 14 23100 SONDRIO
◇ **Libreria VERONI** Piazza Giovine Italia 21100 VARESE

TRENTINO ALTO ADIGE

◇ **Libreria EUROPA** Corso Italia, 6 39100 BOLZANO
◇ **Libreria DISERTORI** Via Diaz, 11 38100 TRENTO

VENETO

◇ **Libreria BENETTA** Piazza dei Martiri, 37 32100 BELLUNO
◇ **Libreria ALL'ACCADEMIA** Via Cavour, 17 35100 PADOVA
◇ **Libreria PAVANELLO** Piazza V. Emanuele, 2 45100 ROVIGO
◇ **Libreria CANOVA** Via Calmaggiore, 31 31100 TREVISO
◇ **Libreria GOLDONI** Calle Goldoni 4511 30100 VENEZIA
◇ **Libreria GHELFI & BARBATO** Via Mazzini, 21 37100 VERONA
◇ **Libreria GIURIDICA** Via della Costa, 5 37100 VERONA
◇ **Libreria GALLA** Corso A. Palladio, 41/43 36100 VICENZA

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **Libreria ANTONINI** Via Mazzini, 16 34170 GORIZIA
◇ **Libreria MINERVA** Piazza XX Settembre 33170 PORDENONE
◇ **Libreria ITALO SVEVO** Corso Italia, 9/F 34100 TRIESTE
◇ **Libreria BENEDETTI** Via Mercatovecchio, 13 33100 UDINE
◇ **Libreria TARANTOLA** Via V. Veneto, 20 33100 UDINE

LIGURIA

◇ **Libreria ORLICH** Via Amendola, 25 18100 IMPERIA
◇ **Libreria DA MASSA CRISTINA** Via Luigi Aragona, 49/A 19100 LA SPEZIA
◇ **Libreria MAUCCI** Via Paleocapa, 61/R 17100 SAVONA

EMILIA-ROMAGNA

◇ **Libreria TADDEI** Corso Giovecca, 1 44100 FERRARA
◇ **Libreria CAPPELLI** Corso della Repubblica, 54 47100 FORLÌ
◇ **Libreria MODERNA** Corso A. Diaz, 2/F 47100 FORLÌ
◇ **Libreria LA GOLIARDICA** Via Emilia Centro, 210 41100 MODENA
◇ **Libreria FIACCADORI** Via al Duomo 43100 PARMA
◇ **Tip. DEL MAINO** Via IV Novembre, 160 29100 PIACENZA
◇ **Libreria LAVAGNA** Via Cairoli, 1 48100 RAVENNA
◇ **Libreria MODERNA** Via Guido da Castello, 11/B 42100 REGGIO EMILIA

TOSCANA

◇ **Libreria PELLEGRINI** Via Cavour, 42 52100 AREZZO
◇ **Libreria SIGNORELLI** Corso Carducci, 9 58100 GROSSETO
◇ **Editore BELFORTE** Via Grande, 91 57100 LIVORNO
◇ **Libreria BARONI** Via Fillungo, 43 55100 LUCCA
◇ **Libreria Prof.le SESTANTE** Via Montanara, 9 55100 LUCCA
◇ **Libreria VORTUS** Galleria L. Da Vinci, 27 54100 MASSA CARRARA
◇ **Libreria VALLERINI** Via dei Mille, 13 56100 PISA
◇ **Libreria TURELLI** Via Macallè, 37 51100 PISTOIA
◇ **Libreria TICCI** Via delle Terme, 5/7 53100 SIENA

UMBRIA

◇ **Libreria SIMONELLI** Corso Vannucci, 82 06100 PERUGIA
◇ **Nuova Libreria LUNA** Via Gramsci, 41/43 06034 FOLIGNO (Perugia)
◇ **Libreria ALTEROCCA** Corso Tacito, 29 05100 TERNI

MARCHE

◇ **Libreria FOGOLA** Piazza Cavour, 4/5 60100 ANCONA
◇ **Libreria MASSIMI** Corso V. Emanuele, 23 63100 ASCOLI PICENO
◇ **Libreria PROPERI** Corso Mazzini, 188 63100 ASCOLI PICENO
◇ **Libreria ALBERTINI** Via Risorgimento, 33 63039 S.BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
◇ **Libreria MORICHETTA** Piazza Annessione, 1 62100 MACERATA
◇ **Libreria TOMASSETTI** Corso della Repubblica, 11 62100 MACERATA
◇ **Libreria SEMPRUCCI** Corso XI Settembre, 6 61100 PESARO

LAZIO

◇ **Libreria CATALDI** Via Minghetti, 4/A 03100 FROSINONE
◇ **Libreria DI MICCO UMBERTO** Via E. Zincone, 28 03039 SORA (Frosinone)
◇ **Libreria LA FORENSE** Via dello Statuto, 28/30 04100 LATINA
◇ **Libreria CENTRALE** Piazza V. Emanuele, 8 02100 RIETI
◇ **Libreria CAMERA DEPUTATI** Via Uffici del Vicario, 17 00186 ROMA
◇ **Libreria DEI CONGRESSI** Viale Civiltà del Lavoro, 124 00144 ROMA
◇ **Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma** Piazzale Clodio 00195 ROMA
◇ **Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA** Via Santa Maria Maggiore, 121 00185 ROMA
◇ **Libreria BENEDETTI** Palazzo Uffici Finanziari 01100 VITERBO

ABRUZZO

◇ **Libreria MARZOLI** Via B. Spaventa, 18 66100 CHIETI
◇ **Libreria VETRONE** Piazza del Duomo, 59 67100 L'AQUILA
◇ **Libreria COSTANTINI** Corso V. Emanuele, 146 65100 PESCARA
◇ **Libreria BESSO** Corso S. Giorgio, 52 64100 TERAMO

MOLISE

◇ **Libreria DI E.M.** Via Monsignor Bologna, 67 86100 CAMPOBASSO
◇ **Libreria PATRIARCA** Corso Garibaldi, 115 86170 ISERNIA

CAMPANIA

◇ **Libreria CESA** Via G. Nappi, 47 83100 AVELLINO
◇ **LE FORCHE CAUDINE** S.S. Appia km 258 82100 BENEVENTO
◇ **Libreria CROCE** Piazza Dante 81100 CASERTA
◇ **Libreria MATTERA** 80075 FORIO D'ISCHIA (Napoli)
◇ **Libreria INTERNAZIONALE** Piazza XXIV Maggio, 10/11 84100 SALERNO
◇ **Libreria AMATO ANTONIO** Via dei Goti, 4 84012 ANGRI (Salerno)
◇ **Libreria RONDINELLA** Corso Umberto I, 253 84013 CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
◇ **Libreria CRISCUOLO** Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51 84014 NOCERA INFERIORE (Salerno)
◇ **Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE** Piazza Municipio 84016 PAGANI (Salerno)

PUGLIA

◇ **Libreria ATHENA** Via M. di Montrone, 86 70100 BARI
◇ **Libreria PIAZZO** Piazza Vittoria, 4 72100 BRINDISI
◇ **Libreria PATIERNO** Portici Via Dante, 21 71100 FOGGIA
◇ **Libreria FORENSE** Via Monte Pasubio, 19/A 73100 LECCE
◇ **Libreria MILELLA** Via Palmieri, 30 73100 LECCE
◇ **Libreria FUMAROLA** Corso Italia, 229 74100 TARANTO

BASILICATA

◇ **Libreria MONTEMURRO** Via del Corso, 1/3 75100 MATERA
◇ **Centro Edit. LUCANO** Via XX Settembre, 19 85100 POTENZA

CALABRIA

◇ **Libreria G. MAURO** Corso Mazzini, 89 88100 CATANZARO
◇ **Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.** Via Vittorio Veneto, 11 88074 CROTONE (Catanzaro)
◇ **Libreria DOMUS** Via Monte Santo 87100 COSENZA
◇ **Libreria S. LABATE** Via Giudecca 89100 REGGIO CALABRIA

SICILIA

◇ **Libreria L'AZIENDA** Via Callicratide, 14/16 92100 AGRIGENTO
◇ **Libreria SCIASCIA** Corso Umberto, 111 93100 CALTANISSETTA
◇ **Libreria ARLIA** Via V. Emanuele, 60/62 35131 CATANIA
◇ **Libreria GARGIULO** Via F. Riso, 56/58 95100 CATANIA
◇ **Libreria LA PAGLIA** Via Etnea, 393/395 95100 CATANIA
◇ **Libreria BUSCEMI G. B.** Piazza V. Emanuele 94100 ENNA
◇ **Libreria O.S.P.E.** Piazza Cairoli, Isol. 221 98100 MESSINA
◇ **Libreria FLACCOVIO DARIO** Via Ausonia, 70/74 90100 PALERMO
◇ **Libreria FLACCOVIO LICAF** Piazza Bon Bosco, 3 90100 PALERMO
◇ **Libreria FLACCOVIO S.F.** Piazza V. E. Orlando 15/16 90138 PALERMO
◇ **Libreria DANTE** Piazza Libertà 97100 RAGUSA
◇ **Libreria CASA DEL LIBRO** Via Maestranza, 22 96100 SIRACUSA
◇ **Libreria DE GREGORIO** Corso V. Emanuele, 18 91100 TRAPANI

SARDEGNA

◇ **Libreria DESSÌ** Corso V. Emanuele, 30/32 09100 CAGLIARI
◇ **Libreria EINAUDI EDITORE** Via Veneto, 86 08100 NUORO
◇ **Libreria SANNA GIUSEPPE** Via del Ricovero, 70 09170 ORISTANO
◇ **MESSAGGERIE SARDE** Piazza Castello, 10 07100 SASSARI
◇ **Libreria LOBRANO** Via Sassari 07041 ALGHERO (Sassari)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie speciali di:**
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 86.000
	semestrale	L. 48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 119.000
	semestrale	L. 66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 114.000
	semestrale	L. 63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 101.000
	semestrale	L. 56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 196.000
	semestrale	L. 110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio* e ai *rendiconti dello Stato*	L. 36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 77.000
Abbonamento semestrale	L. 42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100851400) **L. 500**